

ART. 54. - *Adeguamento al regolamento  
delle costruzioni preesistenti.*

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

Art. 55. - *Disposizioni transitorie.*

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

## **Regolamento di Igiene**

(*Delibera C. C. n. 848 del 20 dicembre 1963,  
n. 81 del 2 marzo 1966,  
n. 1317 del 30 dicembre 1975  
e n. 170 del 17 febbraio 1982.*)

## TITOLO I - ORDINAMENTO DELL'UFFICIO DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I: *Attribuzioni dell'ufficio comunale d'Igiene.*

#### ART. 1. - *Autorità ed Organi sanitari.*

L'Ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, provvede, a mezzo dell'Ufficio comunale di Igiene che egli dirige, alla vigilanza della sanità pubblica ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia igienico-sanitaria nel territorio del Comune.

I servizi municipali di igiene e sanità pubblica sono espletati dal personale dell'Ufficio comunale d'Igiene con concorso, ove occorra, degli altri uffici municipali o di altri uffici o persone.

#### ART. 2. - *L'Ufficiale Sanitario.*

L'Ufficiale Sanitario, oltre a quanto è obbligato a termini dell'art. 40 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, dell'art. 2 del D. P. R. 11 febbraio 1961, n. 264 e dei vari regolamenti statali, deve:

*a)* vigilare sull'applicazione del presente regolamento e sull'osservanza dei provvedimenti in materia sanitaria e d'igiene e tenerne informato il Medico provinciale ed il Sindaco;

*b)* dirigere e sorvegliare i servizi municipali che hanno attinenza all'igiene ed alla sanità;

*c)* sovrintendere al personale addetto all'ufficio comunale d'Igiene destinandolo all'esplicazione dei diversi servizi a seconda dei bisogni;

*d)* vigilare su tutti i servizi sanitari comunali, estendendo il relativo controllo sul personale addetto.

*ART. 3. - Tenuta dei registri delle professioni ed arti sanitarie e delle attività sottoposte a vigilanza.*

A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio comunale d'Igiene provvede alla tenuta dei seguenti registri:

- 1) degli esercenti le professioni sanitarie;
- 2) degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie, anche se temporaneamente esercitate;
- 3) degli esercenti le arti ausiliarie alle professioni sanitarie;
- 4) delle esercenti il baliatico;
- 5) dei negozianti e fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e bevande;
- 6) dei barbieri e parrucchieri, manicure, pedicure e similari;
- 7) del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi e spacci di qualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande;
- 8) del personale addetto alla produzione e commercio del latte;
- 9) dei panettieri, pastai e pasticceri;
- 10) dei pareri emessi dall'Ufficiale Sanitario sui progetti di nuove costruzioni;
- 11) degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e simili.

**CAPO II: Assistenza medico-chirurgica-ostetrica e somministrazione gratuita di medicinali ai poveri.**

*ART. 4. - Assistenza ai poveri.*

A termine dell'art. 4 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 265, il Comune provvede all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali per gli iscritti nell'elenco degli ammessi all'assistenza gratuita.

*ART. 5. - Condotte mediche ed ostetriche.*

Per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, il territorio comunale è diviso in condotte mediche e condotte ostetriche, cui sono preposti medici-chirurghi condotti ed ostetriche condotte. Apposito regolamento, redatto ed approvato in conformità dell'art. 66 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, determina il numero e la circoscrizione delle

condotte, i requisiti per la nomina dei medici-chirurghi e delle ostetriche, nonché i loro doveri e diritti e le relative norme di servizio.

Ogni medico chirurgo condotto ha l'obbligo dell'attenta vigilanza sulle condizioni igieniche della sua condotta e deve riferirne all'Ufficiale sanitario,

*ART. 6. - Assistenza sanitaria.*

Il Comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli assistiti ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla somministrazione gratuita dei medicinali sono fissate in apposito regolamento, nel quale sono inoltre stabilite le modalità e le condizioni alle quali devono attenersi i farmacisti per tale servizio.

**CAPO III: Servizi di vigilanza.**

*ART. 7. - Ispezioni sanitarie.*

Le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria sono fatte dall'Ufficiale sanitario direttamente o a mezzo del personale dell'Ufficio comunale d'Igiene.

Chi compie le ispezioni igienico-sanitarie è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco; ha diritto di libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti di industrie alimentari, opifici ed ove si compie lavoro in comune, istituti di ricovero in genere, nei teatri, cinematografi ed altri locali destinati a pubblici spettacoli ovvero a riunioni, feste e divertimenti ed in ogni luogo nel quale si eserciti o si sospetti venga esercitata attività sottoposta a vigilanza sanitaria o che possa influire sull'igiene e sanità pubblica o sull'igiene del lavoro.

*ART. 8. - Verbale di contravvenzione.*

Chi provvede all'ispezione sanitaria, quando riscontra comportamenti di contravvenzione, deve redigere apposito verbale a termine del T. U. legge comunale e provinciale.

*ART. 9. - Sequestri e contravvenzioni.*

Le sostanze oggetto di contravvenzione, sono, quando occorra, sottoposte a sequestro, chiuse e sigillate con la apposizione delle firme di chi redige il verbale e del contravventore.

Se questi rifiuta di firmare se ne fa menzione nel verbale indicando i motivi addotti.

Qualora le sostanze sequestrate siano putrefatte o in istato di incipiente putrefazione, avariate o invase da parassiti e non se ne possa permettere l'utilizzazione, l'Ufficiale sanitario ne dispone la distruzione ai sensi dell'art. 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Se le sostanze sequestrate non sono nocive, il Pretore può ordinarne la distribuzione ad Istituti di beneficenza, quando non esistano speciali disposizioni legislative che dispongano diversamente.

*ART. 10. - Sostanze sospette e prelievo di campioni e provvedimenti conseguenti.*

Le sostanze sospette di essere nocive devono essere sottoposte a sequestro provvisorio e l'autorità comunale adotta le misure necessarie per impedire che siano smerciate.

Dalle sostanze da sottoporsi ad analisi, si preleva il numero di campioni prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Di ogni prelevamento deve compilarsi apposito verbale, con le modalità previste dal regolamento approvato con R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1361.

Tutti i campioni devono essere chiusi e suggellati ed uno di questi deve essere consegnato al proprietario o detentore; nel caso che questi si rifiuti di riceverlo, si fa constare nel verbale.

Il proprietario stesso può, quando lo voglia, apporre i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati.

Nel caso che questi si rifiuti di firmare, se ne fa menzione nel verbale indicando le ragioni addotte.

*ART. 11.*

I campioni prelevati debbono essere trasmessi al Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi nel più breve tempo possibile per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

*ART. 12. - Ispezioni sui luoghi di provenienza delle sostanze adulterate.*

Quando dalle analisi di campioni sospetti, prelevati dall'Ufficio o portati da privati, risulti che le sostanze siano alterate o adulterate, o che comunque violino una vigente disposizione, come pure in tutti i casi nei quali l'Ufficio di Igiene abbia notizia della vendita dei prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi, l'Ufficiale sanitario procede o fa procedere immediatamente alla ispezione della fabbrica, del magazzino o dello spaccio da cui il rivenditore dichiara di aver acquistato le sostanze, se tale luogo si trovi nel territorio del Comune.

Qualora il luogo di provenienza sia fuori del Comune, l'Ufficiale sanitario ne dà avviso al Medico provinciale per gli ulteriori provvedimenti.

L'ispezione e l'avviso suddetti devono farsi prima che sia comunicato alla persona interessata o all'Autorità Giudiziaria il risultato dell'analisi stessa.

*ART. 13. - Divieto per il personale di vigilanza.*

Al personale addetto ai servizi di ispezione è proibito:

- a) di applicarsi direttamente od indirettamente per proprio od altrui conto a qualsiasi commercio o industria soggetta a tale vigilanza;
- b) di comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee.

**CAPO IV: Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini**

*ART. 14. - Registrazione del titolo degli esercenti professioni sanitarie.*

I medici-chirurghi, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici, le infermiere diplomate, gli erboristi e gli addetti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che intendono esercitare anche temporaneamente nel Comune la loro professione, devono, a termine dell'art. 100 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dell'art. 65 del Regolamento generale 3 febbraio 1901, n. 45, della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e dell'art. 3 del R. D. 31 maggio 1928, n. 1334, fare registrare il titolo all'Ufficio comunale d'Igiene.

Sono eccettuati soltanto gli esercenti professioni sanitarie chiamati, in casi speciali contingenti, ad esercitare la loro professione presso privati.

È fatto obbligo ai sanitari di apporre la propria firma in uno speciale registro che l'Ufficio di Igiene terrà ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

L'Ufficiale sanitario denuncerà all'Autorità Giudiziaria chiunque eserciti abusivamente professioni sanitarie ed affini, dandone comunicazione al Medico provinciale.

*ART. 15. - Ambulatori e stabilimenti balneari.*

L'esercizio degli ambulatori medici e diagnostici, non costituenti lo studio privato del medico, degli ambulatori veterinari e degli stabilimenti balneari, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale, per quanto di rispettiva competenza.

Le attività suddette possono essere autorizzate anche a favore di chi non sia medico, purché siano dirette da medici.

*ART. 16. - Licenza di commercio di presidi medico-chirurgici.*

La licenza di commercio per la vendita di presidi medico-chirurgici non può essere rilasciata dal Sindaco a chi non abbia registrato il titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o non preponga alla vendita altra persona autorizzata, esibendone il regolare titolo.

*ART. 17. - Registro degli aborti e dei parti.*

Ogni ostetrica esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri, che sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto od ogni aborto al quale essa abbia assistito.

Entrambi i registri debbono essere presentati dall'ostetrica alla fine di ciascun mese (cioè il primo giorno feriale del mese successivo) all'Ufficiale sanitario che vi appone il proprio visto.

Alla fine di ciascun trimestre l'ostetrica consegna i due registri all'Ufficiale sanitario, che trattiene il registro dei parti e trasmette quello degli aborti al Medico provinciale.

Il contenuto del registro dei parti e quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quando è disposto dall'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

*ART. 18. - Assistenza ai parti.*

Il parto deve essere assistito da un'ostetrica o da un medico-chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento

della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto, ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le dodici ore.

In ogni caso l'ostetrica o il medico-chirurgo devono redigere apposito certificato di assistenza, che deve essere presentato all'Ufficiale sanitario, da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

*ART. 19. - Denunce di deformità e lesioni.*

I medici-chirurghi o le ostetriche che abbiano prestato assistenza durante il parto, devono denunciare al Sindaco e all'Ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme, entro due giorni.

*ART. 20. - Operazioni dell'arte sanitaria e vendita di presidi medico-chirurgici e di oggetti sanitari sul suolo pubblico.*

Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'arte sanitaria e la vendita di presidi medico-chirurgici e di strumenti, apparecchi o sostanze medicamentose, od annunziate come tali, tanto di uso interno che esterno.

*ART. 21. - Pubblicità sanitaria.*

La pubblicità sanitaria personale degli esercenti le professioni sanitarie e quella relativa ad ambulatorio e stabilimenti balneari, diffuse a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo, debbono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco a norma dell'art. 25 del D. P. R. 10 giugno 1955, n. 854.

Alla medesima preventiva autorizzazione deve essere sottoposta anche la pubblicità degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

## TITOLO II - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ABITAZIONI

### CAPO I: Suolo pubblico e acque superficiali.

*ART. 22. - Deposito di rifiuti sul suolo pubblico.*

Fermo quanto è disposto dai regolamenti speciali municipali per ciò che riguarda la nettezza stradale, è vietato di spargere o di accumulare sul suolo

pubblico immondizie, materie putrescibili o qualsiasi materiale di rifiuto, lurido o nocivo.

I materiali di rifiuto suddetti debbono essere ammassati oltre 500 metri dall'aggregato urbano nei luoghi che l'autorità comunale indicherà, sentito l'Ufficiale sanitario.

La cernita e la lavorazione dei materiali di rifiuto non può farsi che nei luoghi di deposito, sempre previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria comunale.

Nei depositi e nei luoghi di cernita ed utilizzazione delle immondizie e delle materie putrescibili deve attuarsi il trattamento obbligatorio contro le mosche e la sistematica derattizzazione.

#### ART. 23. - *Pulizia del suolo pubblico.*

La spazzatura delle strade e del suolo pubblico deve essere sempre fatta previo abbondante innaffiamento con acqua riconosciuta idonea allo scopo.

Tale disposizione deve osservarsi anche dai proprietari di stabili, botteghe, negozi, ecc. che intendano eseguire per proprio conto la spazzatura del suolo pubblico prospiciente la loro proprietà e provvedere ad asportare le immondizie.

Essi debbono attenersi all'orario fissato dall'Autorità comunale.

Lo scarico di legna e carbone sul suolo pubblico può compiersi solamente con le opportune precauzioni, onde impedire il sollevamento della polvere.

Alla fine delle operazioni deve essere praticata la più diligente pulizia del suolo, previo abbondante innaffiamento.

#### ART. 24. - *Battitura e spolveratura di oggetti.*

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato di battere o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico, dopo le ore 8.

#### ART. 25. - *Scolo delle acque meteoriche.*

Le strade, le piazze e tutto il suolo d'uso pubblico devono essere provvisti di facile scolo delle acque meteoriche mediante chiaviche o fossi stradali.

#### ART. 26. - *Immissione nei corsi d'acqua e nei fossi stradali.*

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi stradali, non possono essere immesse che le acque meteoriche.

Resta perciò vietata l'immissione di acque nere o materie derivanti dagli sfioratoi dei pozzi neri o da qualunque altro impianto di depurazione fatta eccezione per il torrente Castro da considerarsi quale collettore principale della rete di fognatura urbana.

Le industrie che intendano immettere acque residue di scarico nei corsi d'acqua suddetti, nei fossi stradali o nella fognatura urbana debbono presentare al Comune l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 43 D. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, previo accertamento, eseguito secondo le norme dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 1956, della innocuità delle acque residue agli effetti del patrimonio ittico, della salute pubblica e dell'agricoltura.

Le prescrizioni sugli adempimenti da parte dell'industria che effettua lo scarico sono contenute nel permesso rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale all'Autorità sanitaria comunale che effettua la sorveglianza sul regolare funzionamento degli eventuali impianti di depurazione.

Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa degli scarichi industriali dovrà essere tempestivamente segnalata da parte dell'industria sia all'Autorità sanitaria comunale che al Presidente della Giunta Provinciale.

Gli obblighi di cui sopra incombono anche sulle industrie che insieme alle acque di rifiuto scaricano materie solide o semi-solide in sospensione nelle acque stesse.

Resta comunque vietata l'immissione dei liquami in corsi d'acqua aventi una portata di magra insufficiente ad assicurare un'adeguata diluizione e ossigenazione.

Le acque residue dovranno poi presentare almeno le seguenti caratteristiche:

- 1) assenza di putrescibilità;
- 2) meno di 30 mg. per litro di materiale in sospensione;
- 3) domanda di ossigeno 40 mg. per litro;
- 4) assenza di sostanze nocive per il patrimonio ittico.

Qualora l'impianto di correzione o depurazione dei liquami, richieda la loro sosta in bacini di raccolta, questi non potranno essere scaricati che quando il corso d'acqua recipiente abbia temperatura inferiore a 8° ed in ogni modo lo scarico non potrà avere inizio se non in seguito al nulla osta dell'Ufficiale sanitario.

#### ART. 27. - *Gettito di materiale nei corsi d'acqua.*

Non è permesso gettare nei corsi d'acqua, o spandere o depositare lungo le loro sponde, materiali di rifiuto di qualunque genere.

Sindaco, che sarà concessa quando non sia possibile provvedere altrimenti, solamente dal 1° ottobre al 30 maggio, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

## CAPO II: **Nettezza del suolo pubblico e delle proprietà private.**

### ART. 33. - *Nettezza urbana.*

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come pure la nettezza del suolo pubblico saranno praticati in conformità alle norme in materia interessanti il territorio comunale, tenuto conto delle prescrizioni e delle necessità igienico-sanitarie che disciplinano tale materia, con speciale riguardo a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, e successive modificazioni.

### ART. 34. - *Battimento tappeti.*

Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili, terrazze, pianerottoli delle scale, ecc.), è vietato sbattere o spolverare oggetti personali o d'uso domestico, compresa la lana dei materassi, oltre le ore 9 nei mesi dal maggio a tutto settembre ed oltre le ore 10 per i rimanenti mesi dell'anno.

Negli spazi coperti (pianerottoli, loggiati, trombe delle scale, ecc.) è assolutamente vietato battere stuoie e tappeti dei pavimenti.

### ART. 35. - *Acque luride e rifiuti.*

In qualsiasi superficie di suolo pubblico, aperto al pubblico o privato, è vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza, immondizie, letame ed ogni altro prodotto di rifiuto incomodo o nocivo, salvo le disposizioni riguardanti i terreni ad uso agricolo.

### ART. 36. - *Depositi di immondizie.*

Le spazzature delle case e degli esercizi ed in genere tutti i rifiuti domestici devono essere depositati dai singoli inquilini in recipienti coperti, che saranno vuotati da apposito personale in conformità alle disposizioni dello speciale servizio di nettezza urbana.

Il recipiente non potrà essere abbandonato né sulla pubblica via, né all'esterno della porta di casa.

I depositi di immondizie potranno farsi soltanto in luoghi determinati dall'Autorità comunale, sentito l'Ufficiale sanitario.

La cernita e la lavorazione delle medesime non potrà farsi che nei luoghi di deposito, sempre previa autorizzazione dell'Autorità comunale, sentito l'Ufficiale sanitario.

Nelle località non servite dai carri pubblici di raccolta delle spazzature, dovrà ogni casa o gruppo di case essere fornito di immondezzaio costruito in luogo aperto, con fondo e pareti resistenti ed impermeabili, con una capacità non superiore a mc. 1 e 1/2.

Tale immondezzaio dovrà distare almeno 50 metri dai pozzi o dai depositi o serbatoi di acqua potabile e dovrà essere protetto da copertura metallica atta ad impedire l'infiltrazione delle acque piovane e provvisto di tubo esalatore, di diametro proporzionato alla capacità della fossa, che si innalzi sopra il tetto della casa e di quelle limitrofe.

### ART. 37. - *Vuotatura degli immondezzai.*

La vuotatura degli immondezzai e delle letamaie sarà eseguita di frequente ed il trasporto delle materie contenutevi sarà effettuato mediante recipienti impermeabili o carri a perfetta tenuta, chiusi con coperchio e mantenuti costantemente puliti.

È obbligo dei proprietari di vuotare ed espurgare le buche suddette osservando i seguenti orari:

- nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre, dalle ore 22 alle ore 7;
- nei mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre, dalle ore 23 alle ore 6;
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, dalle ore 24 alle ore 4.

## CAPO III: **Scuole.**

### ART. 38. - *Igiene e salubrità delle scuole.*

Le scuole pubbliche e private, materne, elementari e medie, ed in genere tutti gli istituti di istruzione, debbono rispondere alle condizioni stabilite dal presente regolamento per l'igiene dell'abitato, oltre a quelle contenute nel D.M. 4 maggio 1925 e nel R.D. 27 maggio 1940, n. 875 e successive modificazioni.

È vietato servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dall'insegnamento, quando, per eccezione, abbiano servito a scopo di riunioni non potrà

esservi rimessa la scolaresca, senza previa accurata pulizia e disinfezione, riconosciute sufficienti dall'Ufficiale sanitario.

Le scuole dovranno essere mantenute in continuo e completo stato di pulizia.

Si avrà ogni cura per impedire nelle aule la presenza ed il sollevamento della polvere.

È vietata la spazzatura a secco.

L'apertura di scuole private, asili, convitti, corsi di preparazione ad esami, corsi di lingue, di arti, e simili è condizionata ad attestato dell'Ufficiale sanitario, che comprovi l'idoneità e la salubrità dei locali.

Le suppellettili di cui sono dotate le scuole, devono essere riconosciute idonee dall'Ufficiale sanitario, ai fini dell'osservanza delle norme del R. D. 24 maggio 1940, n. 875, e successive modificazioni, in relazione agli speciali usi ai quali esse sono destinate.

I Direttori delle scuole dovranno curare che i giochi e il materiale didattico vengano sottoposti a corretta disinfezione almeno una volta all'anno ed anche più frequentemente quando particolari condizioni epidemiche lo richiedano.

Nell'ambito degli edifici scolastici è vietata la detenzione di animali di qualunque specie.

#### ART. 39. - Aule.

Le aule scolastiche debbono avere superfici, volumi e caratteristiche conformi alle norme di leggi vigenti sulla edilizia scolastica.

#### ART. 40. - Finestre delle aule e disposizione dei banchi.

Il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie dei pavimenti dell'aula deve essere compreso fra 1 : 5 e 1 : 7.

L'altezza del parapetto delle finestre deve essere compreso fra i m. 1 e m. 1,30 e l'estremità superiore dell'apertura deve raggiungere la parte più alta possibile presso il soffitto dell'aula.

Il fattore luce diurna non potrà mai essere inferiore al valore di 0,02 neppure nelle aule di piano terreno.

Nella disposizione dei banchi scolastici si dovrà tenere presente che la illuminazione naturale più intensa deve pervenire sempre dal lato sinistro.

#### ART. 41. - Ventilazione, riscaldamento, illuminazione artificiale.

La ventilazione delle aule scolastiche deve essere assicurata anche negli ambienti chiusi, possibilmente mediante apertura a « vasistas » nella parte superiore dei serramenti delle finestre e delle porte, o a mezzo di aperture di ventilazione munite di grate chiudibili o di altri idonei mezzi.

Negli impianti a termosifone i radiatori devono essere disposti sotto le finestre od in corrispondenza delle prese d'aria in modo che questa venga immessa nell'aula riscaldata dal radiatore.

Le bocche delle canne di estrazione di aria viziata devono essere situate in alto nei muri opposti a quelli finestrati.

Il riscaldamento delle aule e degli altri ambienti scolastici, quando non sia ottenuto a mezzo di unico sistema centrale, deve essere fatto con stufa refrattaria a legna o a carbone.

Le condizioni del microclima dell'aula dovranno essere mantenute sempre entro le zone di benessere.

Nella stagione fredda la temperatura dell'aria al termometro asciutto non deve essere inferiore ai 15° centigradi.

L'illuminazione artificiale deve assicurare sul piano del banco una intensità media di almeno 100 lux. Le sorgenti devono assicurare una luce a diffusione costante ed omogenea, di splendore tale da non provocare l'abbagliamento, cromaticamente idonea e priva di radiazioni nocive.

La distribuzione delle sorgenti di luce deve essere opportunamente curata in modo da garantire una buona illuminazione della lavagna (150-170 lux), ed una uniformità di illuminazione e di luminescenza delle superfici orizzontali e di quelle verticali, in modo da evitare la formazione di ombre da parte della testa dello scolaro sul piano di lavoro, la formazione di riflessi speculari e la presenza della sorgente di luce entro il campo visivo del fanciullo che guarda la lavagna.

L'insegnante ricorrerà all'illuminazione artificiale quando il livello della illuminazione cadrà sotto i 50 lux.

#### ART. 42. - Gabinetti.

Le latrine annesse alle scuole debbono essere in un numero corrispondente alle aule.

Debbono essere preferibilmente alle estremità dei corpi di fabbrica in speciali avancorpi in modo che ricevano aria e luce da più lati.

Nei reparti maschili deve esservi anche un numero sufficiente di orinatoi



Le latrine e gli orinatoi devono essere soggetti a speciali cure perché non occasionino pericoli o molestie alla scolaresca e devono essere quotidianamente disinfettati, dotati di antigabinetto e lavabo.

ART. 43. - *Lavatoi ed acqua potabile.*

Le scuole devono essere largamente dotate di acque salubri per la pulizia e per il dissetamento degli scolari.

Le fontanelle per uso potabile degli scolari devono essere costruite in modo da impedire ogni contatto delle labbra col punto di uscita dell'acqua.

Le scuole, come tutte le abitazioni collettive, devono essere provviste di un conveniente numero di lavatoi, di lavabi, di bagni, di docce, di locali per refezione e disporre di uno spazio comodo per la ricreazione e la ginnastica e saletta medica.

Ove non sia possibile avere tale spazio nell'interno delle scuole, dovrà provvedersi una conveniente area all'esterno.

ART. 44. - *Spogliatoio.*

Nelle scuole deve esservi un locale per lo spogliatoio, di guisa che ogni alunno abbia all'uopo il proprio posto.

Gli attaccapanni devono essere posti al centro del locale adibito all'uso suddetto ed i singoli posti devono essere distanziati tra loro, in modo che gli indumenti non abbiano ad accumularsi.

Qualora sia usato come spogliatoio il corridoio, questo deve avere una larghezza non inferiore ai m. 3.

Gli armadietti destinati a spogliatoi saranno provvisti di aperture atte a garantire il ricambio dell'aria nell'interno.

ART. 45. - *Asili nido e sale di custodia.*

Gli asili nido e le sale di custodia, nelle quali si raccolgono i lattanti e i fanciulli in età prescolastica, devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) avere un'altezza non inferiore a m. 3 ed una superficie non inferiore a mq. 20;

b) disporre, per ogni fanciullo, di almeno mq. 0,80 in superficie e di mc. 3 in volume;

c) essere provvisti di fascia di vernice e di pavimento impermeabile, di stufa di terra refrattaria per riscaldare a legna o carbone (quando non vi sia termosifone), di latrina in luogo appartato e di acqua potabile;

d) non contenere altro mobilio all'infuori delle suppellettili necessarie ai bambini.

Debbono inoltre essere provviste di frigorifero e di cucinetta con idonea cappa e canna d'aria.

Tali locali non possono contemporaneamente essere adibiti ad altro uso e devono essere tenuti con la massima pulizia ed uniformati a tutte le regole di igiene.

CAPO IV: **Alberghi, abitazioni collettive, esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo.**

ART. 46. - *Permesso del Sindaco.*

Salvo l'autorizzazione richiesta dalla legge di P. S., chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di pensioni, di locande, di dormitori o di qualsiasi altro luogo per dare alloggio o ricovero anche temporaneo, deve ottenere una speciale autorizzazione dal Sindaco, che la rilascia su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

A tale uopo i richiedenti devono presentare all'ufficio competente il progetto della nuova costruzione o della trasformazione dei locali, e, quando non si debba eseguire alcuna trasformazione, la pianta di tutti i locali da occupare e quella dei servizi accessori.

L'autorizzazione del Sindaco di cui al primo comma del presente articolo è prescritta, altresì, per gli affittacamere, per i ristoranti, le trattorie, le osterie, i caffè, le mescite e comunque per ogni esercizio autorizzato dalla P. S. a somministrare alimenti o bevande per la consumazione sul posto.

ART. 47. - *Camere d'albergo.*

Negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande di nuova costruzione, le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona e di mq. 14 se per due persone. Le finestre devono comunicare direttamente con l'esterno ed avere una superficie sufficiente ad assicurare una buona aereazione.

I pavimenti devono essere costruiti con materiale lavabile.

I diversi elementi che costituiscono i pavimenti stessi (tavole ecc.) devono essere ben connessi in modo da non lasciare fessure.

I corridoi degli alberghi devono avere buoni requisiti di illuminazione, pavimenti lisci ed impermeabili e pareti rivestite di materiale liscio e facilmente lavabile.

Le lavanderie eventualmente annesse agli alberghi devono corrispondere ai requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 71 del presente regolamento.

ART. 48. - *Gabinetti e bagni.*

I gabinetti, in numero non inferiore ad uno per piano ed non inferiore ad uno per ogni dieci persone, salvo le particolari disposizioni di legge agli effetti della classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, devono rispondere alle prescrizioni del presente regolamento.

Gli alberghi devono inoltre essere forniti di gabinetti da bagno, in numero corrispondente alle prescrizioni del R. D. L. 18 gennaio 1937, n. 975, modificato con R. D. L. 5 settembre 1938, n. 1729 e con pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino a due metri di altezza, di materiale lavabile ed impermeabile.

I gabinetti, i corridoi, le sale durante la notte debbono essere sufficientemente illuminati.

ART. 49. - *Infermerie d'albergo.*

Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiore a 100 debbono avere, secondo quanto è stabilito caso per caso dall'Ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati per ricovero temporaneo di infermi che siano ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.

Per i maggiori alberghi, detti ambienti devono comprendere anche un camerino per il personale di assistenza e di un bagno distinto da quelli in uso per gli ospiti.

Gli alberghi devono pure essere forniti di cassetta contenente ciò che è indispensabile per eventuali soccorsi d'urgenza, ritenuta idonea dall'Ufficiale sanitario.

ART. 50. - *Sputacchiere.*

Su parere dell'Ufficiale sanitario nelle camere di alloggio, nei dormitori, nelle sale di trattenimento e di riunione, nei vestiboli, anditi, pianerottoli delle scale e negli altri ambienti, nei quali ha accesso il pubblico nei locali pubblici od aperti al pubblico o nei pubblici esercizi elencati nel presente Capo IV, dovranno essere esposte, in numero sufficiente, sputacchiere

igieniche coperte, contenenti soluzioni disinfettanti, approvate dall'Ufficio di Igiene, da rinnovare periodicamente.

Dovranno altresì essere esposti dei cartelli portanti il divieto di sputare sul pavimento.

ART. 51. - *Biancheria ed arredamenti.*

La biancheria deve sempre essere fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi, gli effetti lettereci ed i mobili devono essere conservati nella massima pulizia.

Per gli arredamenti degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti lettereci ed arredi di uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia cessato l'esercizio.

In via d'eccezione, tale acquisto può essere consentito, quando possa escludersi in modo sicuro che detti effetti ed arredi siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, purché siano sottoposti ad efficace disinfezione, che deve risultare da apposita dichiarazione dell'Ufficio di Igiene.

Le suppellettili di cucina e da tavola devono essere di sostanze innocue.

ART. 52. - *Personale.*

Il personale degli alberghi, delle pensioni, e delle locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita presso l'Ufficio di Igiene che rilascia l'apposita tessera sanitaria da vistare annualmente.

È fatto divieto ai proprietari o conduttori degli alberghi, delle pensioni, delle locande, di assumere personale sprovvisto della tessera sanitaria, la quale è obbligatoria anche per i proprietari o conduttori medesimi, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio anche temporaneo negli esercizi suddetti.

L'Ufficiale sanitario deve eseguire o fare eseguire frequenti visite agli alberghi, alle pensioni o alle locande e provvedere all'allontanamento del personale affetto da malattie infettive o diffusive.

ART. 53. - *Abitazioni collettive.*

I convitti, le colonie permanenti o temporanee, gli ospizi, i conventi, ferme le disposizioni generali debbono avere:

a) dormitori disposti in modo che ogni adulto possa avere non meno di mc. 15 di spazio ed ogni ragazzo non meno di mc. 10 oltre a quanto prescrivono i comma a), b), e c), dell'art. 43.

Nei dormitori devono esservi mezzi opportuni per una conveniente ventilazione:

b) un locale speciale per bagni;

c) un locale separato per infermeria;

d) un locale isolato per raccogliervi individui che eventualmente si ammaliano di malattia contagiosa.

In tutte le abitazioni collettive devono essere osservate le disposizioni di cui al D. M. 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

#### ART. 54. - *Dormitori ed abitazioni temporanee per operai.*

I dormitori e le abitazioni temporanee per gli operai devono essere tali da proteggere adeguatamente i medesimi dalle umidità e dalle vicende atmosferiche.

Se si tratta di baracche o di tipi baraccati, la loro capacità può essere limitata a 10 mc per persona. Negli altri casi la capacità deve essere quella stabilita dall'articolo precedente.

Per tutto quanto riguarda provvista d'acqua, distanza di concirnaia, ecc., valgono le norme stabilite per le case coloniche.

#### ART. 55. - *Dormitori pubblici.*

I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e debbono avere:

a) le pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile ripulitura;

b) i letti distribuiti in modo che ad ogni individuo corrispondano almeno mc. 15 di spazio;

c) almeno una latrina per ogni 10 letti;

d) un servizio per disinfezione e per disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica dell'individuo, e una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare ed un numero di rubinetti d'acqua con lavandini necessari alla pulizia del corpo.

Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia, sufficientemente illuminati anche durante le ore notturne ed uniformati a tutte le regole di igiene.

#### ART. 56. - *Soccorso agli alloggiati nei dormitori pubblici.*

Se qualcuno degli alloggiati nei dormitori pubblici viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi più urgenti soccorsi.

#### ART. 57. - *Requisiti degli esercizi pubblici e dei locali di riunione.*

I teatri, i cinematografi, i circoli, i caffè, le birrerie, le osterie, le trattorie ed in genere tutti i luoghi destinati a riunioni di persone debbono essere ben aereati e illuminati e provvisti di un numero adeguato di lavandini, di orinatoi e di gabinetto con antigabinetto.

Gli orinatoi e le latrine devono corrispondere alle norme di cui agli articoli 108, 109, 110 e 111 del presente regolamento ed essere a cacciata d'acqua e situati in posizioni di facile accesso al pubblico ma lontano dalle cucine.

Le finestre dei gabinetti e antigabinetti e del locale ove trovansi gli orinatoi, devono essere provviste di rete metallica a fitte maglie e non devono aprirsi a distanza inferiore ai m 6 dalle finestre di locali abitati o di cucine.

In casi particolari i ristoranti, caffè, birrerie e simili, potranno essere autorizzati ad installare nei gabinetti le canne di aereazione.

Tutti i locali degli esercizi pubblici (compreso le sale da gioco e da pranzo) devono avere le pareti rivestite di materiale liscio e facilmente lavabile fino all'altezza di m. 1,50 ed i pavimenti di materiale impermeabile che consenta una buona pulizia e disinfezione. Potrà essere consentito l'impiego del legno purché questo sia sottoposto a trattamento impermeabile con vernici al poliestere o simili che ne garantiscano la lavabilità.

Qualora gli esercizi pubblici (caffè, birrerie, gelaterie, e simili) non siano dotate di gabinetto, sarà consentita solamente la consumazione al banco rimanendo vietata l'esposizione di tavolini e l'esercizio di qualunque gioco.

Per i cinematografi, i teatri e gli altri locali di spettacolo debbono essere osservate inoltre le norme previste dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 dicembre 1951.

Nei teatri, nei cinematografi ed in genere nei locali di pubblico trattenimento sono rigorosamente vietati gli eccessivi affollamenti non proporzionati alla capacità degli ambienti.

Nelle sale cinematografiche, oltre al numero degli spettatori corrispondente al numero dei posti a sedere, non possono essere ammesse altre persone in numero superiore a 2 per mq. nelle corsie laterali e posteriori, rimanendo assolutamente vietata la sosta nelle corsie centrali.

Nei locali di pubblico spettacolo, che non dispongano di impianto di condizionamento ritenuto idoneo ad assicurare condizioni igieniche ambientali, negli intervalli degli spettacoli deve provvedersi alla ventilazione aprendo temporaneamente porte e finestre per la determinazione di corrente d'aria e facendo funzionare tutti gli impianti installati per tale scopo (ventilatori, aspiratori, depuratori d'aria).

Nella stagione fredda, però, devono essere evitati i repentini raffreddamenti dei locali.

*ART. 58. - Pulizia e disinfezione dei locali di pubblico ritrovo.*

I locali di pubblico ritrovo devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di pulizia, mediante spazzatura umida da compiersi giornalmente.

Almeno due giorni per settimana i pavimenti dei locali suddetti devono essere accuratamente puliti con segatura o stracci imbevuti di idonea soluzione disinfettante.

La spolveratura delle poltrone, delle sedie, delle balaustre, ecc., deve essere compiuta preferibilmente con apparecchi aspiratori e, in mancanza di questi, con stracci leggermente umidi di soluzione disinfettante.

L'impiego di detti aspirapolvere è assolutamente prescritto per la spolveratura delle poltrone rivestite di velluto o di altro tessuto.

Tutti i locali adibiti a spettacoli pubblici (comprese le sale da ballo ed i circoli di ritrovo) devono essere adeguatamente disinfettati, nei giorni in cui hanno luogo spettacoli, con soluzioni idonee mediante l'impiego di apposita pompa.

Almeno una volta all'anno, o quando particolari condizioni di sanità pubblica lo richiedano, i locali dovranno essere disinfettati a cura dell'Ufficio comunale di igiene. Uguale disinfezione deve essere richiesta preventivamente ogni qualvolta si intenda adibire le sale a spettacoli destinati ai bambini.

In tutti i luoghi pubblici di riunione, nei cinematografi, teatri, ecc., deve avere libero accesso il personale dell'Ufficio di Igiene munito di speciale tessera rilasciata dal Sindaco.

*ART. 59. - Lavatura delle stoviglie nei pubblici esercizi.*

Le trattorie, i caffè e gli spacci di vini e liquori da consumarsi in luogo, debbono essere provvisti di rubinetto di acqua potabile corrente per la lavatura dei bicchieri, delle tazze da caffè, dei cucchiaini, piatti, ecc., con

vaschette sottostanti munite di solo scarico a fondo, che dovrà rimanere costantemente aperto.

Le stoviglie dovranno essere sottoposte oltre che ad una efficace lavatura, ad un trattamento idoneo ed assicurare una corretta disinfezione.

*ART. 60. - Pulizia dei pubblici esercizi e sale di riunione.*

Nei pubblici esercizi e nelle sale di riunione, tutti i locali devono essere tenuti puliti.

I rifiuti e le spazzature devono essere raccolte in recipienti chiusi sino alla loro asportazione.

La biancheria sudicia deve essere tenuta in recipienti chiusi e non può essere lavata nei locali dell'esercizio.

*ART. 61. - Cucine.*

Le cucine degli esercizi pubblici, delle abitazioni collettive e delle mense aziendali ed i locali di preparazione di generi di pasticceria, debbono essere spaziosi, ben illuminati e convenientemente arieggiati dall'esterno. Il fattore luce diurna non potrà mai essere inferiore al valore di 0,005 e l'illuminazione artificiale dovrà raggiungere sul piano di lavoro almeno 200 lux ed essere igienicamente distribuita. Le finestre debbono essere munite di tele metalliche in modo da impedire l'entrata delle mosche.

Le pareti devono essere rivestite, fino ad un'altezza di m. 2 dal suolo, con mattonelle di ceramica o con altro materiale impermeabile, riconosciuto idoneo dall'Ufficiale sanitario.

Il pavimento deve essere impermeabile.

Il focolare deve essere rivestito anch'esso da materiale impermeabile ed i banchi, sui quali si manipolano le vivande, devono essere ricoperti di materiale impermeabile duro.

Le cucine debbono avere lavandini, in numero adeguato all'importanza dell'esercizio, provviste di due rubinetti per l'acqua potabile fredda e calda.

Dovranno essere dotate di locale con lavandini per la preparazione ed il lavaggio delle verdure.

Ove l'Ufficiale sanitario lo riterrà opportuno dovranno essere installati adatti aspiratori d'aria.

*ART. 62. - Acquai.*

Alla cucina deve essere ammesso un ambiente speciale per gli acquai, anch'esso imbiancato e rivestito, fino all'altezza di m. 2 dal suolo, di materiale impermeabile.

Gli acquai devono essere costruiti con materiale impermeabile e col piano inclinato verso l'apertura di scarico delle acque di rifiuto.

ART. 63. - *Stoviglie.*

Le stoviglie, oltre ad essere tenute con la massima pulizia ed al riparo dalle mosche, devono rispondere ai requisiti voluti dal presente regolamento; quelle di ferro smaltato, quando presentino scrostature anche in modo lieve, debbono essere sostituite.

ART. 64. - *Personale delle cucine.*

Il personale addetto alle cucine deve sempre indossare abiti bianchi pulitissimi e annualmente (maggio-giugno) deve sottoporsi alla vaccinazione antitifica.

Debbono essere allontanati da tale esercizio coloro che manifestino malattie cutanee o che siano affetti da forme morbose di natura contagiosa ed anche sospetta.

ART. 65. - *Scansie.*

Le scansie destinate a contenere i generi alimentari occorrenti al consumo della giornata nelle locande, trattorie, ecc., debbono essere munite di tela' metallica per impedire la penetrazione degli insetti e foderate con lastre di materiali che rendano facile la pulizia.

Tali scansie debbono essere alte dal suolo quanto è necessario perché chiunque entri in cucina possa vedere i cibi che vi sono racchiusi.

I generi alimentari facilmente alterabili debbono essere custoditi in apposito refrigerante.

ART. 66. - *Chiusura di esercizi pubblici.*

Il Sindaco, anche su proposta dell'ente Nazionale delle Industrie Turistiche, può, sentito l'Ufficiale sanitario, qualora le condizioni dei locali e degli alberghi, delle pensioni, delle locande, delle osterie, ecc., non rispondano ai requisiti voluti ed il conduttore non si presti alle esecuzioni dei lavori necessari, ordinarne la chiusura.

Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura, oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al Prefetto, che decide, sentito il Medico Provinciale.

ART. 67. - *Parchi di campeggio.*

L'istituzione di parchi di campeggio, qualunque sia la forma di gestione, è subordinata a speciale autorizzazione da rilasciarsi con le modalità di cui all'art. 46.

I parchi di campeggio dovranno essere istituiti in località ritenute idonee dall'Ufficiale sanitario e dagli uffici competenti.

Tali località dovranno sorgere in luogo salubre ed essere dotate di approvvigionamento idrico soddisfacente, sia per la qualità come per l'igienicità dei mezzi di presa, oltre che di adeguati impianti igienici (latrine, lavandini, doccie).

Lo scarico delle acque luride e dei rifiuti dovrà essere assicurato in conformità alle norme previste dal presente regolamento.

Ai fini della prevenzione delle malattie infettive, diffuse e sospette, i conduttori di campeggi sono tenuti all'osservanza delle norme di cui agli artt. nn. 255, 256, 260 del T. U. Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

I parchi di campeggio dotati di appositi servizi di cucina sono soggetti altresì alle norme previste negli articoli precedenti per quanto riguarda sia il personale che la preparazione e la conservazione delle vivande.

CAPO V: **Stabilimenti balneari - Piscine - Alberghi diurni - Latrine pubbliche e lavanderie - Negozi.**

ART. 68. - *Stabilimenti balneari, piscine e alberghi diurni.*

Gli stabilimenti balneari, le piscine, gli alberghi diurni, debbono soddisfare le esigenze per la sicurezza delle persone, per la decenza e per l'igiene e la nettezza, sia nei riguardi dell'acqua da bagno, che per i locali e per l'arredamento.

Debbono essere provvisti di gabinetti in numero non inferiore ad uno per ogni 10 camerini e di un numero adeguato di lavandini.

Nei locali deve essere assicurata, con servizi idonei, l'aereazione e la ventilazione.

Salvo l'autorizzazione richiesta dalla legge di P. S., chiunque intenda assumere l'esercizio degli alberghi diurni deve ottenere uno speciale permesso dal Sindaco ai fini igienico-sanitari, che viene rilasciato su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

ART. 69. - *Camerini.*

I camerini devono avere un'altezza almeno di m. 3 una superficie di base non inferiore a mq. 4, per i bagni in vasca ed a mq. 2 per i bagni a doccia.

I camerini di questi ultimi devono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq. 2.

Gli spogliatoi per i due sessi debbono essere nettamente separati.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a m. 2 di altezza debbono essere levigati, impermeabili suscettibili di lavatura e disinfezione con angoli interni arrotondati.

I camerini debbono essere riscaldati mediante impianto centrale di termosifone o simili e forniti di campanello di allarme a tirante posto presso la vasca da bagno.

ART. 70. - *Vasche da bagno e doccie.*

Il materiale delle vasche da bagno deve essere impermeabile, gli angoli interni delle vasche debbono essere arrotondati.

Dopo ogni bagno con mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficio di Igiene, si deve procedere alla disinfezione della vasca del pavimento, della doccia nonché al cambio della biancheria.

ART. 71. - *Piscine.*

Le piscine pubbliche, sia coperte che scoperte, devono essere autorizzate dall'Autorità sanitaria comunale la quale prima di consentirne l'esercizio deve assicurarsi, oltre che del perfetto stato sanitario e igienico dell'esercizio e dei servizi generali che sia assicurata l'idonea ed ininterrotta depurazione delle acque per il bagno e la permanente pulizia della vasca.

Le piscine e le vasche da nuoto devono avere:

a) spogliatoio separato per uomini e donne, dotato di pareti e pavimenti di materiale riconosciuto idoneo dall'Autorità sanitaria comunale, nonché di mobilio e suppellettili facilmente lavabili;

b) camerini per il bagno e la doccia di pulizia delle persone, che debbono servirsi prima di entrare nelle piscine e nelle vasche da nuoto.

I camerini devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 67 del presente regolamento.

Gli spogliatoi ed i camerini devono essere tenuti in buono stato di pulizia e periodicamente disinfettati con mezzi idonei. Inoltre l'esercizio delle piscine deve essere regolato da un regolamento interno preventivamente approvato

dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti e le approvazioni da parte delle autorità competenti previsti delle norme in vigore.

È fatto divieto di entrare nelle piscine, nelle vasche da nuoto ed in qualunque bagno collettivo, a persone che presentino segni di malattie cutanee.

ART. 72. - *Gabinetti pubblici.*

Per la costruzione e l'esercizio di gabinetti a servizio del pubblico è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, il quale, sentito l'Ufficiale sanitario, fissa le modalità da osservarsi per la loro costruzione ed il loro funzionamento.

ART. 73. - *Lavanderie.*

Chi vuole attivare una lavanderia o un lavatoio deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria comunale.

Gli ambienti devono essere ampi e ben ventilati, aver le pareti ricoperte fino a m. 2 di altezza con materiale impermeabile ed il pavimento pure impermeabile munito di scolo con chiusura idraulica.

I locali devono essere sempre tenuti con la massima nettezza.

È obbligatorio l'uso di recipienti per la bollitura della biancheria dopo la prima lavatura e per la risciacquatura ultima in acqua ritenuta idonea dall'Ufficio di Igiene.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve avvenire a mezzo di veicoli diversi e chiusi.

Le vasche per i lavatoi devono essere di materiale impermeabile a scompartimenti separati ed individuali, muniti delle necessarie bocchette di scarico e di sopravanzo.

I lavatoi devono essere forniti solamente di acqua idonea. Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come caserme, convitti, ecc., devono corrispondere alle suddette norme ed essere sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità sanitaria comunale.

Gli ospedali e le case di cura devono provvedere con lavanderia propria alla lavatura della biancheria.

I locali adibiti a tale servizio non devono essere direttamente comunicanti con camere da letto o di soggiorno, con le cucine e con le dispense.

**ART. 74. - Divieto di lavare.**

Rimane assolutamente vietato di lavare nei canali che attraversano i centri abitati ed in genere nelle acque luride o comunque inquinate.

**CAPO VI: Costruzioni edilizie.**

**ART. 75. - Autorizzazione alla costruzione.**

Chiunque intenda costruire un nuovo edificio o ampliare, sopraelevare, ricostruire o modificare esternamente o internamente un edificio esistente, o parte di esso, deve chiedere all'Autorità comunale la relativa autorizzazione, presentando un progetto in tre copie.

L'autorità comunale, sentito il parere degli organi competenti, emetterà il suo provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione al richiedente mediante notifica.

**ART. 76. - Domanda di permesso per nuove opere.**

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere corredata da:

- a) disegni in triplice originale indicanti ogni elemento per stabilire che le opere progettate siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento di Igiene e del Regolamento edilizio;
- b) progetto di canalizzazione in conformità alle disposizioni dei Regolamenti comunali in materia di fognatura;
- c) relazione illustrativa dalla quale risultino soddisfatte tutte le condizioni che valgano a garantire la salubrità della fabbrica. Tale relazione dovrà contenere anche notizie su tutto ciò che riguarda i pozzi d'acqua bianca, la distribuzione dell'acqua condotta, le latrine, i pozzi neri, ed il sistema d'allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle acque immonde delle acque pluviali e delle canne fumarie in conformità di quanto è prescritto nei citati Regolamenti.

Non potranno comunque essere autorizzate nuove costruzioni in zone classificate residenziali, che siano prive dei servizi essenziali (strada, fognatura, acquedotto) a meno che il privato richiedente o il lottizzatore non prestino valide garanzie per la loro esecuzione prima del rilascio del certificato di abitabilità.

**ART. 77. - Autorizzazione del Sindaco.**

Gli edifici o parte di essi, indicati nell'articolo precedente, non possono essere abitati od usati senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concederà quando l'Ufficiale sanitario, previa ispezione propria o di un suo delegato, avrà certificato che i lavori di costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento, modificazioni interne, sono stati eseguiti, dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità al progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità per coloro che dovranno abitare od usare i locali e per l'igiene del suolo e dell'abitato in genere.

Non potrà rilasciarsi licenza di abitabilità in assenza del presupposto della domanda e della licenza a costruire.

Fra le cause di invalidità che pregiudicano l'abitabilità di una casa o di parte di essa, rientrano anche i rumori che nell'interno della stessa superino l'intensità di 45 Phon.

**ART. 78. - Eccezioni.**

Quando trattasi di costruzione parziale o di riforma di edifici esistenti, potrà il Sindaco, sentiti l'Ufficiale sanitario e la Commissione edilizia, approvare progetti di fabbrica che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, ancorché in essi non siano state osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

**ART. 79. - Fondamenta degli edifici - Terreno.**

Non è permesso di costruire nuovi edifici su un terreno che abbia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, il quale abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo di aver completamente rimosso siffatte sostanze nocive, almeno ad un metro dal piano del terreno circostante, e risanato il sottosuolo corrispondente, con procedimenti che, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, siano ritenuti idonei.

**ART. 80. - Umidità del suolo.**

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è abitualmente umido, o esposto all'invasione delle acque per movimenti dell'acqua sotterranea, si deve munire il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere diversamente perché l'acqua non entri nei locali sotterranei o terreni.

È fatto obbligo di adottare provvedimenti valevoli ad impedire le infiltrazioni di acqua nei locali terreni attraverso i muri di fondazione ed il pavimento dei locali stessi.

*ART. 81. - Ricostruzione e riattamenti di fabbricati esistenti.*

Per la ricostruzione di un fabbricato esistente e per il riattamento di una sua parte, il Sindaco, udito il parere degli Uffici di Igiene ed Edilità, e, quando occorra, della Commissione edilizia, può fare, caso per caso, speciale concessione, quando risultino evidenti le migliorie igieniche da portarsi agli stessi fabbricati.

Dette concessioni però si intendono limitate a ciò che è intrinseco al fabbricato stesso (superficie minima degli ambienti abitabili, loro altezza, cubatura, ecc.), restando vietati quei lavori di sopraelevazione, ampliamento, miglioramento, riparazione e grande manutenzione che non siano consentiti dai regolamenti comunali.

Ferme le disposizioni sopra accennate, un fabbricato qualsiasi può essere sopraelevato, anche non consentendolo la superficie dei cortili, purché le sopraelevazioni siano eseguite in arretrato in modo che la maggiore altezza sia almeno pari alla profondità dell'arretramento e che, comunque, non vengano pregiudicate le condizioni di salubrità, aereazione ed illuminazione dei piani sottostanti, e fatte salve le disposizioni in materia edilizia.

*ART. 82. - Registro dei pareri igienici sulle costruzioni.*

Presso l'Ufficio comunale di Igiene e Sanità sarà tenuto un registro sul quale, di ogni progetto esaminato, debbono risultare i seguenti dati:

- 1) data di presentazione del progetto;
- 2) nominativo dell'Ente o del privato, proprietario del costruendo nuovo edificio;
- 3) estremi della licenza edilizia;
- 4) data e risultato della visita effettuata dall'Ufficiale sanitario per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità.

*ART. 83. - Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni.*

Agli effetti di quanto prescritto negli articoli precedenti, il Sindaco, mediante personale degli Uffici d'Igiene e Tecnico, potrà sempre fare vigilare i lavori e visitare le case durante il periodo della costruzione o ricostruzione,

riattamento o riparazione, per assicurarsi che la costruzione, la riforma dell'edificio ed in genere tutte le opere murarie che possono modificare le condizioni statiche ed igieniche dello stesso, rispondano convenientemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso nel cantiere e nei locali di lavoro al personale delegato dalla Amministrazione comunale per accertare la osservanza delle leggi e di tutte le prescrizioni regolamentari e speciali.

*ART. 84. - Terreni di basso livello.*

È proibito edificare sopra un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello di corsi d'acqua o bacini acquei vicini, per cui sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia rialzato sufficientemente.

*ART. 85. - Terreni montani.*

Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni non sostenuti da muri debbono distare da essi almeno di metri 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate di mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

Qualora sul lato prospiciente ripe, terrapieni e simili, sostenuti o no da muri, si aprano finestre di locali di abitazioni o di laboratori, devono essere soddisfatte le esigenze di distanza minima prescritte per le chiostrine e i cortili, di cui ai successivi articoli 89, 90 e 91.

*ART. 86. - Scolo delle acque.*

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere regolari canali di fognatura delle acque luride e meteoriche, nonché i mezzi di difesa dall'eventuale invasione delle acque superficiali e di sottosuolo, salvo particolari motivi riconosciuti validi dall'Amministrazione sentita la Commissione edilizia.

Su tutti i progetti di lottizzazione e di utilizzazione di terreni per uso fabbricabile dovrà essere espresso il parere dell'Ufficiale sanitario. La presentazione di tali progetti è obbligatoria quando si tratti di utilizzare nuove aree in ampliamento del centro urbano o delle frazioni.



ART. 87. - *Materiale inquinato.*

È vietato impiegare nella costruzione di un fabbricato materiale che presenti segni di inquinamento.

È pure vietato l'uso di terra o di altro materiale inquinato nelle colmate.

ART. 88. - *Spessore dei muri esterni.*

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate devono essere intonacati o stuccati.

Il loro spessore non deve essere inferiore a cm. 30 se costruiti in mattoni, a cm. 45 se costruiti in sassi od in pietre.

Chi nella costruzione di muri esterni voglia fare uso di altri materiali oltre a quelli accennati in questo articolo, deve farne speciale menzione nella domanda o nella relazione di cui all'art. 76.

In dette relazioni dovranno essere specificate le caratteristiche igieniche del materiale impiegato, porosità, permeabilità ai liquidi e ai gas, capacità per l'acqua, potere di assorbimento capillare e coefficiente di conducibilità.

L'autorizzazione del Sindaco può essere data caso per caso su parere favorevole dei competenti uffici.

ART. 89. - *Ampiezza dei cortili.*

a) Cortili chiusi.

L'area dei cortili, ove questi siano consentiti dal P. R. G., non deve essere inferiore alla quinta parte della somma delle superfici, senza detrazione dei vuoti, dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda.

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza media tra esso muro e la parete opposta.

La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione, ivi compresa la cucina, al muro opposto, deve essere di metri 6.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sui cortili.

Negli altri casi di profondità maggiore le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chiostrine medesime.

Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla differenza fra quella effettivamente raggiunta e l'altezza massima alla quale potrebbero portarsi i lati del cortile.

L'area dei cortili si intende netta dai corpi di fabbricato sporgenti o da quelle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda per la parte eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

b) Cortili aperti.

Nei cortili aventi un lato aperto è consentita un'altezza, per tutte le pareti prospicienti il cortile, di una volta e mezzo la larghezza media del cortile.

La profondità del cortile non può essere comunque superiore ad una volta e mezzo la sua lunghezza media.

Ai fini del comma precedente, il lato aperto del cortile deve confinare con strade, piazze o strada ferrata, talché risulti impedita la successiva chiusura del cortile stesso. Diversamente sarà considerato come cortile chiuso e la parte libera non ancora costruita sarà considerata come muro ideale di altezza pari al muro di maggiore altezza affacciantesi sul cortile. Inoltre il distacco minimo tra le pareti prospicienti un cortile aperto non potrà essere inferiore a metri 6 nei centri abitati e a metri 10 nelle zone esterne.

ART. 90. - *Costruzioni interne ai cortili.*

Sull'ammissibilità di costruzioni interne ai cortili delibera il Sindaco, udito il parere dell'Ufficiale sanitario e della Commissione edilizia, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione o a laboratorio.

Comunque tali costruzioni non dovranno mai contrastare con le norme del precedente articolo relativo ai cortili chiusi.

Inoltre, nell'interno dei cortili è vietato costruire lavanderie o altre costruzioni dotate di camini la cui sommità non superi il colmo dei tetti circostanti.

Agli effetti dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, i giardini interni sono considerati in tutto come cortili.

Nei cortili destinati ad illuminare od a aereare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche di aria di locali nei quali vengano esercitate attività che, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, possano essere causa di insalubrità o disturbo per gli inquilini stessi.

ART. 91. - *Pozzi di luce e chiostrine.*

Nelle chiostrine e pozzi di luce, ove questi siano consentiti dal P. R. G., potranno affacciarsi finestre per scale, bagni, gabinetti e ripostigli, nel qual caso ogni lato non dovrà essere inferiore ai metri due. In ogni caso la superficie della chiostrina non potrà essere inferiore al ventesimo della somma delle superfici delle pareti che la recingono.

ART. 92. - *Canne di aereazione.*

Per gli edifici di particolare destinazione ed entità, a giudizio esclusivo del Sindaco e su parere dell'Ufficiale sanitario, è ammesso aereare bagni e latrine mediante canne di aspirazione sboccanti sopra il tetto, purché la espulsione dell'aria sia assicurata da adeguato impianto di ventilazione la cui messa in moto dovrà essere collegata con l'impianto di illuminazione.

ART. 93. - *Cortili e chiostrine a confine di proprietà -  
Distacchi dai confini.*

a) per i cortili e per le chiostrine da costruire su confine di altre proprietà, debbono essere sempre soddisfatte le condizioni di aria minima e di minima normale stabilite nei precedenti articoli tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini secondo le norme del presente regolamento e di quello edilizio, in relazione alle vie sulle quali prospettano i lotti limitrofi, e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti. A tali norme si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costituzione di servitù a carico del fondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola fra esse, un cortile (o chiostrina) rispondenti all'altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare;

b) per i cortili a confine di proprietà, aperti su due o più lati a confine con proprietà altrui, dovranno essere rispettati per ogni confine, le norme di cui al paragrafo precedente estese a tutti i lati ancora non costruiti;

c) le costruzioni che si fronteggiano, costituenti cortile aperto su due lati opposti, dovranno osservare un distacco non inferiore ad un quinto della somma delle loro altezze. Tale norma si applica anche se le costruzioni sono della stessa ditta. Nel caso di costruzione frontestante un terreno ancora

inedificato, la distanza dal confine non può essere inferiore ad un quinto della propria altezza;

d) per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo nel caso di confine obliquo può essere consentito la misurazione della distanza dal confine prendendo la normale media;

e) a integrazione di quanto sopra stabilito per i cortili a confine di proprietà e per i distacchi dai confini, è fatto obbligo, di non diminuire, con nuove costruzioni, il rapporto già costituito tra la superficie di un cortile e la somma delle superfici delle pareti che lo definiscono, sia che trattisi di costruzione di uno stesso proprietario o di proprietà diverse;

f) nel caso di cortili o distacchi delimitati da fabbricati prospettanti il confine con pareti di andamento planimetrico non regolare, la misurazione sarà effettuata scomponendo l'area compresa fra il confine e il fabbricato in superfici elementari delimitate da singoli elementi di parete o dalle loro proiezioni sul confine.

ART. 94. - *Pavimento dei cortili e delle chiostrine.*

Le chiostrine devono avere il pavimento impermeabile, raccordato con sguscio alle pareti e dovranno permettere il pronto scolo delle acque meteoriche ed evitare imbibizioni del sottosuolo.

I cortili dovranno essere dotati, lungo il perimetro degli edifici prospicienti, di marciapiede pavimentato come sopra detto, della larghezza non minore di m. 1.

La restante parte del cortile dovrà essere igienicamente e decorosamente sistemata assicurando il pronto scolo delle acque.

ART. 95. - *Copertura dei cortili.*

La concessione di coprire con invetriata un cortile, per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio, o ad esercizio pubblico, verrà data soltanto quando non vi abbiano necessario prospetto locali d'abitazione, cucine o latrine, e quando, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, le condizioni igieniche degli ambienti che lo circondano non possano avere pregiudizio per il fatto della progettata copertura.

I cortili coperti dovranno in genere essere coperti da un ampio lucernario rialzato, a scomparti apribili o, comunque, foggiate in modo da permettere una sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti.

Potranno essere prese in considerazione altre soluzioni di copertura nel caso che il locale sia dotato di un efficiente impianto di condizionamento con funzionamento in ogni stagione.

**CAPO VII: Spazi di proprietà privata.**

*ART. 96. - Vicoli e passaggi privati.*

L'apertura o la formazione di vicoli e di passaggi privati dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco e quando attraverso di essi vi sia accesso per più di due costruzioni, dovranno per essi essere rispettate le norme stabilite per le strade pubbliche circa l'altezza dei fabbricati in relazione alla larghezza della strada.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di proprietà privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni immondezza e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare la aereazione naturale.

*ART. 97. - Pulizia degli spazi di proprietà privata.*

Alla pulizia dei predetti spazi di proprietà privata sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

Per le case di abitazione ove risiedono diverse famiglie la responsabilità della pulizia delle parti comuni spetta al proprietario dello stabile.

A carico degli inadempienti saranno poste le spese che occorressero per i provvedimenti ordinati dall'Autorità comunale nei casi di inosservanza dei predetti obblighi.

**CAPO VIII: Demolizione degli edifici e materiali da costruzione.**

*ART. 98. - Permesso di demolizione di fabbricato.*

Prima di procedere alla demolizione di un fabbricato o parte di esso, deve essere presentata domanda al Sindaco, corredata con tutte le indicazioni topografiche e descrittive atte ad individuare esattamente l'immobile, per ottenere il relativo permesso.

Durante le demolizioni si dovrà procedere a frequenti annaffiamenti e si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento della polvere.

I pozzi neri dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

*ART. 99. - Deposito di materiale di demolizione.*

È vietato il deposito, nel cortile delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di proprietà privata, per un periodo di tempo superiore a 20 giorni, di terra e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie.

Prima dello spirare di detto termine, il proprietario, o l'imprenditore dei lavori, deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

Quando però detti terrami e materiali fossero impregnati di elementi sudici, che li rendessero puzzolenti, dovranno essere trasportati immediatamente nei luoghi di scarico suddetti.

*ART. 100. - Impiego di materiale di demolizione.*

Per la costruzione di nuovi edifici sarà vietato l'impiego di materiali provenienti da demolizione di vecchie pareti e da vecchi pavimenti salnitri o inquinati come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non puliti.

È pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici.

*ART. 101. - Precauzioni per costruzioni e demolizioni.*

In ogni lavoro di costruzione o di demolizione si devono prendere tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni.

I materiali di demolizione devono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe chiuse o di idonei recipienti, al fine di evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti le aree pubbliche od aperte al pubblico potranno effettuarsi solamente previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

Durante la costruzione o la demolizione di edifici, il costruttore od il proprietario dovranno provvedere ad un conveniente servizio di latrine per gli operai.

I gabinetti provvisori per uso degli operai nei cantieri edili devono essere costruiti in modo da non offendere il decoro e l'igiene ambientale e devono essere soppressi appena sia possibile sostituirli con altri gabinetti nell'interno del costruendo fabbricato.

#### CAPO IX: Locali di abitazione.

##### Art. 102. - Locali sotterranei.

È vietato adibire ad uso di abitazione, i locali che sono, anche solo parzialmente, sotterranei e così pure le botteghe e i retrobottega.

È in facoltà del Sindaco in caso di comprovata necessità su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, di autorizzare per uso di abitazione locali seminterrati, qualora i requisiti degli ambienti siano tali da assicurare l'igiene e la salubrità in relazione all'altezza degli ambienti stessi, alla sopraelevazione dal terreno di campagna, alle eventuali intercapedini ventilate e preposte, ai vespai, ed ai vani finestra.

Le aperture per dare luce e aria ai locali sotterranei dovranno in genere, essere praticate possibilmente nei muri di due fronti per consentire circolazione di aria e senza sporgenza dal vivo del muro; quando la struttura del fabbricato non lo consenta, saranno permesse aperture al livello del suolo per una lunghezza non superiore a cm. 20 dal filo del muro. Tali aperture dovranno essere protette da inferriate o griglie con vuoti di larghezza non superiore a cm. 2.

Nel caso di fabbricati con portico, le aperture per dare luce ed aria ai locali sotterranei potranno essere praticate nelle soglie degli intercolonnati, escluse quelle agli imbocchi dei portici, purché la larghezza non superi i m. 0,50, e dovranno essere chiuse da robuste inferriate o griglie come detto nel comma precedente, collocate esattamente a livello delle soglie stesse.

I locali sotterranei adibiti a depositi di combustibili dovranno essere sufficientemente aereati e non avere diretta comunicazione con locali di abitazione. Per tali locali valgono comunque le disposizioni in materia circa la prevenzione degli incendi.

È vietata l'emissione di vapori, pulviscolo e gas dalle aperture che danno aria a locali sotterranei.

##### Art. 103. - Locali a piano terreno.

Tutti i locali a piano terreno destinati ad abitazione devono essere più elevati dal suolo circostante almeno per cm. 40.

I vespai devono essere riempiti di ghiaia, scorie e materiali simili ed avere le aperture di ventilazione almeno su due fronti e protette in modo da impedire la penetrazione ai topi e ad altri animali.

##### Art. 104. - Altezza degli ambienti.

L'altezza minima degli ambienti destinati ad abitazione non dovrà mai essere inferiore ai ml. 2,70.

Per i sottotetti inclinati destinati ad abitazione l'altezza media non dovrà mai essere inferiore a ml. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a ml. 2,10. L'altezza media viene calcolata dividendo il volume interno del vano per la superficie orizzontale del locale.

In caso di sopraelevazione i piani sottostanti a quello da costruirsi devono avere l'altezza stabilita per i piani intermedi.

Negli edifici con portici è consentita la costruzione di un piano ammezzato, con aperture sotto i portici stessi e negli altri lati del fabbricato, purché gli ambienti dell'ammezzato non abbiano l'altezza inferiore ai ml. 2,40 e non siano adibiti ad abitazione permanente.

##### Art. 105. - Sottotetti - Coperture.

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione o uffici se l'altezza media utile è di m. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m. 2,10. L'altezza media viene calcolata dividendo il volume interno del vano per la superficie orizzontale del locale.

I sottotetti di abitazione devono essere sempre provvisti di controffitto con strato di aria interposto di almeno cm. 15 e protetti con altri mezzi tecnicamente idonei con un coefficiente di conducibilità ( $\lambda$ ), non superiore a 0,10 Kcal./mq. h. C° a + 20° C, per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche.

Sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno a 1/12 della superficie del pavimento.

##### Art. 106. - Norme comuni a tutti i piani abitabili - Ampiezza delle finestre.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegno, corridoi, vani scala e ripostigli devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% (\*) e comunque la superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, non minore di mq. 1,50.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale, occorre assicurare sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali l'adozione di dimensioni unificate di finestre e quindi, dei relativi infissi.

Per i locali degli ammezzati posti sotto i portici, l'ampiezza complessiva delle finestre di un medesimo ambiente deve essere non inferiore ad 1/5 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con i requisiti igienici confacenti.

È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione, (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il posto di cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

#### ART. 107. - *Norme comuni a tutti i piani abitabili - Superfici e caratteristiche.*

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno, la cucina, devono essere provviste di finestra apribile.

(\*) Si intende per fattore di luce diurna medio il rapporto fra illuminazione media che si ha nell'ambiente e l'illuminazione che, nelle stesse condizioni, si ha all'esterno.

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Gli alloggi devono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa fra i 18° C e i 20° C, deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle pareti opache non devono presentare tracce di condensazione permanente.

I materiali utilizzati debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico, rumori da impianto o apparecchiature comunque installate nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo si fa riferimento alla circolare del Ministero LL. PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 relativa ai criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici.

I locali, anche nelle case preesistenti, devono rispondere ai requisiti di cui sopra (\*\*).

Il Sindaco potrà dichiarare l'inabitabilità o ingiungere, quando ve ne sia la possibilità, le opportune riforme o determinate destinazioni, dei locali che non soddisfino alle condizioni sopra specificate.

#### ART. 108. - *Manutenzione e pulizia dei locali.*

I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso, non polveroso ed a superficie liscia e piana.

Inoltre debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e pulizia.

(\*\*) I locali anche nelle case preesistenti non possono, a giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, essere adibiti a dimora permanente o temporanea, diurna o notturna di persone, se non siano sufficientemente asciutti, illuminati o ventilati dall'esterno, in relazione alla presenza di un numero di persone.

È fatto obbligo ai proprietari di immobili di mantenere in istato di efficienza il tetto dell'edificio, gli infissi esterni e le parti dello stabile di uso comune.

Le pareti non saranno interamente rivestite di materiale impermeabile.

Sempre che non lo vietino altre condizioni, potranno tappezzarsi con carta, purché la medesima non contenga colori nocivi.

È fatto obbligo ai proprietari e a tutti coloro che danno in affitto appartamenti o camere vuote, di avvertire l'Ufficio di Igiene di ogni cambiamento di inquilino per i provvedimenti di pulizia o di disinfezione che fossero ritenuti indispensabili ai fini sanitari.

Tali disinfezioni e pulizia, quali pratiche fatte nell'esclusivo interesse privato, sono sempre a carico del proprietario dell'appartamento e devono essere presenziate o comunque accertate dal personale dell'Ufficio di Igiene che ne rilascia attestazione scritta prima che sia consentita la rioccupazione dei locali.

#### ART. 109. - Scale.

Salvo disposizioni più restrittive derivanti da altre leggi o regolamenti, i fabbricati per uso di civile abitazione, uffici, depositi commerciali, officine, alberghi, scuole, collegi e simili dovranno essere provvisti di scale che uniscano tutti i piani, nella misura minima di una scala per ogni 350 metri quadrati di superficie coperta.

Le scale, i passaggi di scala e le gabbie di scala debbono essere costruite con materiale resistente al fuoco.

Le pareti fino ad un'altezza di m. 1,50 debbono essere rivestite di materiale liscio e di facile pulitura.

Per gli edifici di altezza superiore a m. 24 il vano scale dovrà essere munito di lucernario con pareti verticali dotato di finestre a vetri oppure di ampie finestre a vetri alla sommità della tromba stessa.

È vietato aprire nei vani-scale finestre per dare luce ed aria a locali ad uso di abitazione, cucine, latrine e bagni.

Può essere consentito di costruire scale di legno o simili solo quando debbono servire al massimo ad un solo appartamento distribuito in due piani.

#### ART. 110. - Cucine - Camini e fumaiole.

Ogni appartamento ad uso di abitazione deve comprendere almeno un locale adibito a cucina.

I focolari devono essere impiantati sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Tutte le cucine, siano esse alimentate con combustibile solido, liquido o gassoso, nonché le cucine elettriche, devono essere provviste di cappa, che conduca i vapori e i prodotti della combustione, a canna murale prolungata sino al tetto e terminante con solidi fumaiole i quali debbono sporgere dalla copertura almeno un metro, salvo elevarsi a maggior altezza quando ciò sia necessario, a giudizio del Comune, perché le esalazioni ed il fumo non abbiano a recare danno o molestia o pericolo agli edifici vicini.

Allo stesso fine, anche le stufe per il riscaldamento degli ambienti, devono essere provviste di canne fumarie sino al disopra del tetto.

È proibito collocare valvole o sistemi di regolazione del tiraggio negli apparecchi di riscaldamento situati nei locali di soggiorno o da letto.

Negli apparecchi destinati esclusivamente alla cottura degli alimenti è tollerata l'installazione di valvole di regolazione del tiraggio, a condizione che lascino libero almeno un quarto della sezione della camera.

Le canne murali e fumarie potranno non essere prolungate sino al di sopra del tetto, ed essere invece convogliate semplicemente all'esterno, qualora vengano applicati apparecchi tecnici che, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano capaci di espellere le esalazioni ed i fumi.

Tali apparecchi, limitatamente all'uso di bruciatori a gas metano e per i fumi da essi prodotti, dovranno essere fabbricati ed installati secondo le norme UNI-CIG 7129 - 72, approvate con D.M. 23 novembre 1971 ed eventuali successive modifiche.

In ogni caso le esalazioni ed i fumi non devono recare danno, molestia o pericolo ad alcuno ed in particolare agli appartamenti ed edifici vicini ed ai loro occupanti.

#### ART. 111. - Canne fumarie.

Gli apparecchi di riscaldamento, le stufe, i caminetti, le cucine economiche, e simili debbono essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile.

Ogni focolare o cucina di qualsiasi tipo deve avere una canna propria ed indipendente dalle altre, la quale si prolunghi oltre il tetto.

Sarà vietato inserire stufe, fornelli di cucina, caldaie di riscaldamento centrale, scaldabagni ecc. sopra un condotto già impiegato all'evacuazione dei prodotti di altro focolare, a meno che non si tratti di apposite canalizzazioni con deviazioni guidate.

Le canne dei camini dei caloriferi e simili debbono essere costruite con tubazione incombustibile inalterabile a perfetta tenuta, con pareti non

trasudanti e in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura con mezzi meccanici.

Allorquando un condotto di fumo o di calore (acqua, aria calda o vapore) debba attraversare o passare vicino a strutture combustibili, occorre difendere queste mediante una contro-canna la quale, oltre ad essere di materiale incombustibile, dovrà avere una sezione tale da creare una intercapedine di almeno 3 centimetri in cui possa circolare l'aria.

Quando non si provvede ad isolarli come al comma precedente, i condotti di fumo e di vapore debbono essere distanziati dalle strutture di legno almeno cm. 20.

È vietata la costruzione di canne di camino nei muri adiacenti a fienili e ai depositi di materiali facilmente combustibili.

Sono proibiti tutti gli apparecchi, i sistemi di riscaldamento e l'uso di combustibile che abbiano per effetto di produrre esalazioni moleste od insalubri.

I cambiamenti di direzione dei condotti saranno ridotti al minimo strettamente indispensabile (non più di due negli edifici a tre piani) e le deviazioni dalla verticale non dovranno mai essere superiori ai 30 gradi, salvo le camere di raccordo fra focolai e canne.

Le pareti esterne delle canne dovranno avere spessori tali da evitare che il loro raffreddamento ostacoli il tiraggio.

I tubi di fumo in metallo dovranno essere opportunamente raccordati e non potranno attraversare appartamenti destinati ad altre famiglie.

I locali nei quali sono situati i focolai dovranno essere abbondantemente e permanentemente aereati.

Qualora l'Ufficiale sanitario lo ritenga opportuno, dovrà essere installato un impianto di depuratori di fumo.

*ART. 112. - Numero delle latrine (stanze da bagno).*

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine (stanze da bagno) opportunamente collocate, e precisamente una per ogni alloggio, anche se costituito di un solo locale.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici; vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

I locali destinati a dormitori per più persone, o a convitti, educandati, locande e simili, anche negli edifici esistenti, avranno almeno una latrina regolamentare per ogni dieci persone, separata per gli uomini e per le donne.

*ART. 113. - Dimensioni.*

Gli ambienti di latrina (stanze da bagno) devono avere le dimensioni planimetriche di almeno mq. 1,20 col lato minimo di almeno m. 0,90.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti delle latrine, anche nelle case esistenti, almeno fino all'altezza di m. 1,20 devono essere fatti con materiale impermeabile liscio alla sua superficie e di facile lavatura.

Le latrine, anche se in luoghi aperti, devono avere pareti d'altezza di almeno m. 2,40 ed essere munite di uscio.

*ART. 114. - Illuminazione.*

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica e non deve comunicare direttamente con le cucine o le altre stanze di abitazione.

Si potrà fare eccezione a quanto sopra per i servizi igienici, qualora siano a servizio di singole stanze da letto, per i quali si ammetterà l'accesso diretto dalle stanze stesse, e quindi da non computarsi nel numero dei servizi igienici richiesti dall'articolo 112 del presente regolamento.

*ART. 115. - Vasi di latrina.*

Tutti i vasi di latrina e gli orinatoi devono essere forniti di chiusura idraulica permanente, riconosciuta adatta dall'Autorità municipale.

I vasi di latrina e gli orinatoi, nelle case che scaricano nella fognatura stradale, saranno dotati, a mezzo di apparecchi a cacciata, della quantità di acqua che, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, si reputerà necessaria per le condizioni speciali della loro giacitura in relazione alla fognatura stessa.

*ART. 116. - Condotture di scarico delle latrine.*

Le condutture di scarico delle latrine devono essere facilmente ispezionabili, riparabili e devono costruirsi con materiale impermeabile di diametro adeguato al numero delle latrine, i pezzi o segmenti delle canne di caduta, dovranno essere ermeticamente connessi fra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Gli sfiatatoi saranno di regola verticali e devono essere prolungati sopra il tetto del fabbricato e coronati da torretta di ventilazione e costruiti in modo da non recare danno o molestia al vicinato.

Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati od adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi specie.

I materiali luridi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi direttamente nella fognatura, salvo quanto previsto dall'art. 120 bis. Dovranno invece essere preventivamente depurati biologicamente per mezzo di fosse settiche costruite come al successivo art. 120, salvo quanto previsto dall'art. 120 bis.

I materiali provenienti dagli acquai, lavandini, bagni, bidet e lavatoi, non dovranno essere immessi in fosse biologiche ma nella fognatura previa interposizione di sifone a chiusura idraulica all'uscita dei fabbricati.

Le condutture e le fognature private di raccolta dei materiali luridi dei fabbricati debbono essere tenuti separati fino all'immissione della fogna pubblica da quelle che servono per lo scarico delle acque pluviali.

Le fosse biologiche per quanto possibile dovranno essere situate nel retro dei fabbricati.

*ART. 117. - Condotti di acquai, bagni, ecc. -  
Impianti per la distribuzione del gas.*

È vietato immettere i condotti di acquai, bagni, orinatoi e di qualsiasi altro liquido nei tubi di scarico delle grondaie.

Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. devono essere singolarmente forniti di ottimo sifone a perfetta chiusura idraulica possibilmente scoperto per rendere più facili le riparazioni.

Le condutture degli acquai, dei bagni, ecc. devono essere di materiale impermeabile e non possono convogliare i liquidi nel tubo di scarico della latrina, salvo quanto previsto dall'art. 120 bis.

I tubi degli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici a qualunque uso destinati, debbono essere collocati in modo da riuscire il più facilmente possibile ispezionabili.

I tubi attraverso i muri, tramezzi, pavimenti o spazi vuoti non facilmente accessibili (come vespai, intercapedini, ecc.) debbono essere di ferro, ghisa o acciaio senza giuntura nello spazio non ispezionabile.

Nei tratti non ispezionabili di una certa lunghezza i tubi dovranno essere protetti da un secondo tubo esterno in un sol pezzo di diametro maggiore di almeno un centimetro di quello del tubo protetto.

È fatta eccezione per i casi nei quali possa provvedersi altrimenti ma in modo soddisfacente a giudizio del Comune.

*ART. 118. - Grondaie.*

Tutte le coperture di fabbriche debbono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8 e da applicarsi esternamente ai muri perimetrali, eccetto che per l'altezza prescritta di m. 2,50 dal suolo, nel qual tratto devono essere in ghisa, ferro, cemento, amianto o incassati nel muro.

I condotti non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso dai canali orizzontali alla fogna privata di scarico e devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza.

*ART. 119. - Impianti domestici di depurazione dei liquami.*

In quelle località nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquidi di rifiuto domestico in fognature regolarmente approvate, è obbligatoria la costruzione di manufatti, che saranno a volta a volta approvati o consigliati dall'Ufficio comunale d'Igiene, quali fosse settiche o pozzi chiarificatori.

Solamente nelle località prive di acquedotto potrà essere tollerata la costruzione di pozzi neri a perfetta tenuta.

*ART. 120. - Requisiti delle fosse settiche e dei pozzi neri.*

Le fosse settiche e i pozzi neri debbono essere sempre costruiti in luoghi privati, scoperti e distaccati di almeno m. 0,50 dai muri del fabbricato, con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso bene compresso e distanti almeno m. 30 dai pozzi o da qualunque altro serbatoio potabile.

Le fosse settiche dovranno essere costruite a due scomparti, l'uno costituito dalla fossa anaerobica, fossa che dovrà avere la capacità di almeno mc. 2 l'altro dalla fossa aerobica che dovrà essere a capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica.

Saranno consentite altresì fosse settiche prefabbricate di altro tipo ritenute idonee dall'Ufficiale sanitario.

Comunque le dimensioni di dette fosse devono essere tali da consentire un periodo di sosta dei liquami di almeno 36 ore.



Le fosse settiche devono essere costruite in muratura, con malta di cemento e intonacate pure con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e devono avere gli angoli arrotondati.

Lo scomparto aerobico dovrà essere provvisto di un tubo di aereazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini.

Le bocche di accesso ai pozzi devono avere:

1) una superficie non inferiore a mq. 0,50;

2) un doppio chiusino di lastra metallica o di pietra, a perfetta tenuta, intramezzato da uno spazio di almeno 20 cm. riempito di terriccio.

Inoltre tutti i pozzi neri devono avere un tubo di aereazione di diametro non inferiore a cm. 10 da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini e non possono assolutamente essere provvisti di sfioratoio.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati non potranno essere adoperati senza il permesso dell'Autorità sanitaria comunale.

A cura della proprietà, le fosse settiche debbono essere scaricate e ripulite almeno una volta ogni tre anni.

Il presente articolo trova applicazione nel caso di allacciamento degli immobili non collegabili ai nuovi collettori dinamici, per i quali vale l'articolo successivo.

*ART. 120 bis. - Requisiti delle fognature ed allacciamenti relativi degli immobili - Norme particolari per gli immobili collegabili ai nuovi collettori dinamici.*

Le fognature interne ed i relativi allacciamenti degli immobili collegabili ai nuovi collettori dinamici, serviti da un impianto di depurazione, sono regolamentate con le seguenti modalità:

Tutti i progetti di opere edilizie, destinate a civile abitazione, ivi compresi quelli ricadenti nelle norme dell'art. 120, devono essere corredati dal progetto della fognatura interna degli immobili, comprensivo dei relativi calcoli idraulici giustificativi del corretto funzionamento della fognatura. La mancata presentazione di tale progetto costituisce causa impeditiva in riferimento all'art. 220 del T. U. delle LL. SS.

A riguardo della disciplina delle fognature e canalizzazioni per gli immobili di cui al 1° comma del presente articolo si osservano le seguenti norme:

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alle tubazioni. Le tubazioni dovranno

essere realizzate con i materiali riconosciuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni e munite di frequenti tappi d'ispezione a perfetta tenuta, anche di gas.

Nel sottterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura facilmente ispezionabile.

È assolutamente vietato lo scarico diretto di un apparecchio in un altro. Tutti gli apparecchi sanitari destinati comunque all'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone. Il sifone deve inoltre essere collocato il più vicino possibile allo scarico dell'apparecchio e deve essere munito di tappo di ispezione facilmente smontabile.

Inoltre, ogni sifone deve essere sempre collegato ad una rete di ventilazione indipendente dalle colonne di scarico, allo scopo di mantenere l'equilibrio della pressione atmosferica nell'interno delle tubazioni di scarico. (In altri termini è sempre prescritta la realizzazione della cosiddetta ventilazione secondaria).

Le sommità delle prese d'aria devono essere prolungate oltre il tetto e comunque oltre due metri lineari dagli ultimi locali abitabili o praticabili.

I tubi principali di scarico, prima del condotto di allacciamento nella fognatura pubblica, dovranno essere muniti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore, provvisto di tappo di ispezione proprio e di condotti per la ventilazione secondaria con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale.

Il sifone intercettatore ed il complesso delle ispezioni deve essere alloggiato in idoneo pozzetto facilmente praticabile.

Dovrà essere accuratamente evitato qualsiasi ristagno (in pozzetti, fosse settiche, tratti orizzontali di tubazioni, ecc.) delle materie luride.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di immissione alla fogna pubblica ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta del proprietario dell'immobile, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza, sia del funzionamento in carico del condotto nel quale avviene l'immissione, sia della rete di fognatura interna dello stabile. I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livello inferiore al piano stradale, saranno a carico del richiedente.

Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità è subordinato all'ultimazione ed al collaudo della fognatura interna dello stabile, al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni riportate ai precedenti commi.

Per le canalizzazioni di fabbricati esistenti, mentre l'allacciamento alla fognatura comunale dovrà comunque essere adeguato ai sensi del nono, decimo e undicesimo comma del presente articolo, potrà essere tollerato il mantenimento della situazione *quo ante* a meno che particolari condizioni di igiene lo sconsiglino.

ART. 120 ter. - *Prescrizioni relative alla « ventilazione secondaria ».*

Le prescrizioni relative alla realizzazione della cosiddetta « ventilazione secondaria », descritta nell'articolo precedente, valgono per tutti i progetti di opere edilizie, sia per quanto riguarda gli scarichi (ex art. 116), sia per quanto riguarda i condotti di acque, bagni, ecc. (ex art. 117), sia per quanto riguarda le fosse settiche e i pozzi neri (ex articolo 120).

ART. 121. - *Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche.*

Ove non esiste un impianto di depurazione biologica, i proprietari devono provvedere in tempo alla vuotatura dei pozzi neri con mezzo pneumatico ed inodoro.

Altri metodi di spurgo sono permessi soltanto dietro parere favorevole dell'Ufficio comunale di Igiene e con l'osservanza delle norme che il detto Ufficio crederà opportuno fissare.

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo sarà permessa soltanto nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e l'alba nei mesi di luglio e d'agosto.

Il trasporto delle materie estratte deve farsi con recipiente a tenuta stagna e nei luoghi designati dall'Autorità comunale.

È vietato manomettere o interrompere chiaviche e condotti di fogna per estrarre i liquami a scopo fertilizzante.

ART. 122. - *Smaltimento delle acque luride e di rifiuto -  
Suppressione di fognature, pozzi neri e fosse settiche.*

Tutte le acque di rifiuto (domestiche, industriali e simili) salvo quanto disposto dall'art. 26 per le acque di rifiuto industriale, devono essere immesse mediante appositi condotti sotterranei, nella fognatura comunale, a spese dei proprietari interessati, i quali, inoltre, sono obbligati a modificare od a

trasferire detti condotti, qualora la fognatura pubblica venga modificata della forma o nella sede.

La demolizione di pozzi neri o di condotti di fognatura dovrà essere preceduta dalla vuotatura e pulizia degli stessi.

Per lo scarico degli altri rifiuti e delle esalazioni gassose, le industrie osserveranno le disposizioni che l'Ufficio comunale di Igiene stabilirà di volta in volta.

ART. 123. - *Visite a case di nuova costruzione o riattate.*

Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui all'art. 77, la costruzione dovrà essere visitata dal personale dell'Ufficio di Igiene sempre dietro domanda del proprietario.

La visita deve farsi in epoca in cui possano riconoscersi le condizioni di perfetto asciugamento della casa e delle opere di finimento.

Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di un mese, dietro nuova domanda del proprietario.

ART. 124. - *Ingiunzioni.*

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, il Sindaco può, durante i lavori, su rapporto dell'Ufficiale sanitario, ingiungere al costruttore di fare concordare le opere con le prescrizioni suddette.

Qualora il costruttore non ottemperi all'ingiunzione, il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori con riserva di ulteriori procedimenti e salvo sempre le disposizioni dell'art. 55 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Il Sindaco inoltre, può ordinare e fare eseguire lo sgombero delle case e degli appartamenti o anche soltanto degli ambienti che siano abitati senza regolare licenza e procedere contro coloro che abitino o cedano ad uso abitazione fabbricati di nuova costruzione, o riattati, prima che questi siano dichiarati abitabili.

ART. 125. - *Rilievi sulle abitazioni.*

Il Sindaco, direttamente o in seguito a reclami, fa eseguire ispezioni ai locali di qualsiasi specie e destinazione, compresi quelli preesistenti all'approvazione del presente regolamento, mediante personale dell'Ufficio di Igiene, per riconoscere se essi corrispondono alle prescrizioni delle leggi

sull'Igiene e Sanità pubblica, dei regolamenti per l'applicazione delle leggi stesse e del presente regolamento.

Qualora siano rilevati inconvenienti il Sindaco ordina i lavori di risanamento necessari.

Tali ispezioni vengono eseguite d'urgenza quando in una casa di abitazione si verificano malattie infettive.

#### ART. 126. - *Lavori di risanamento.*

Il Sindaco di propria iniziativa o su domanda degli interessati sentirà anche i pareri della Commissione edilizia, quando gli inconvenienti siano di tale natura da richiedere l'esecuzione di importanti lavori di risanamento.

#### ART. 127. - *Autorizzazione per la costruzione ed il funzionamento di impianti di depurazione biologica.*

Chiunque intenda costruire o far funzionare un'impianto di depurazione biologica per la totalità delle acque di rifiuto (nere) dei fabbricati di sua proprietà, deve presentare all'Autorità comunale domanda (corredata da progetto in pianta ed in sezione dell'opera in scala 1:100) specificando la quantità dei locali, il numero delle latrine, il numero dei vani, lavandini ecc. e la presunta quantità giornaliera di acqua da convogliare nell'impianto.

Dovrà altresì indicare la fogna pubblica o privata nella quale intende far defluire lo scarico dell'impianto.

Il Sindaco, su parere dell'Ufficio municipale di Igiene, rilascia l'autorizzazione alla costruzione.

#### ART. 128. - *Sopraluogo.*

Al termine dei lavori il proprietario dello stabile od il costruttore dovrà richiedere a sue spese, sopraluogo dell'Ufficio di Igiene, perché sia accertato se l'opera stessa fu eseguita a regola d'arte dal punto di vista igienico-sanitario.

#### ART. 129. - *Autorizzazione per il funzionamento.*

Il funzionamento dell'impianto non potrà iniziarsi che dopo ottenuta l'autorizzazione all'abitabilità.

#### ART. 130. - *Dichiarazione di inabitabilità.*

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capo, il Sindaco esperisce tutti i mezzi coercitivi concessi dalla legge e dai regolamenti oppure emette il provvedimento di inabitabilità ai sensi dell'art. 222 del T. U. delle leggi sanitarie, senza pregiudizio dell'azione penale.

#### CAPO X: *Acque potabili.*

#### ART. 131. - *Vigilanza sulle acque.*

Le acque destinate per bevanda devono presentare costantemente i caratteri della potabilità riconosciuti dall'Ufficio di Igiene.

Gli acquedotti sono soggetti alla continua vigilanza dell'Ufficio di Igiene esercitata sulle condizioni batteriologiche e chimiche dell'acqua, sulle opere di presa di condotta e di distribuzione, nonché sul personale addetto.

Ogni sospetta o constatata alterazione di quest'acqua, sarà immediatamente denunciata dall'Ufficiale sanitario al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Ad analoga vigilanza sono soggette le acque di proprietà privata adibite ad uso di bevanda.

#### ART. 132. - *Conduttura pubblica.*

Nessuna casa può essere dichiarata abitabile o data in tutto o in parte in affitto, se non sia fornita di una quantità di acqua riconosciuta in qualsiasi momento sufficiente e potabile dall'Ufficio di Igiene.

Solo in casi eccezionali e su parere dell'Ufficiale sanitario potrà essere derogato a quanto precede.

È fatto divieto ai proprietari di immobili affittati per uso abitazione di impedire l'erogazione dell'acqua potabile ai singoli appartamenti, salvo i casi di forza maggiore.

#### ART. 133. - *Acqua nelle case.*

La distribuzione dell'acqua condotta per uso domestico deve farsi col sistema di presa diretta dalla tubazione stradale, rimanendo vietato raccoglierla in serbatoi, salvo speciale permesso rilasciato caso per caso dalle competenti Autorità comunali.

Ogni presa di distribuzione d'acqua dalla conduttura pubblica e richiesta da privati deve corrispondere a tutte le speciali norme dettate in proposito dalle competenti Autorità comunali.

I tubi di distribuzione e di scarico delle acque per uso potabile non dovranno avere alcuna contiguità con quelli per la distribuzione o scarico delle acque per le latrine.

I lavori di impianto e di modificazione radicale nella distribuzione ed erogazione dell'acqua sono soggetti alla vigilanza del personale municipale, perché siano eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

a) chi intende utilizzare con impianti fissi acqua di sottosuolo, di sorgente, di cisterna, ecc., dovrà farne preventiva domanda all'Autorità comunale, corredandola di un tipo illustrativo della località nella quale l'acqua viene captata e del modo di distribuirla e di utilizzarla;

b) è estremamente vietato eseguire collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalla rete dell'acquedotto cittadino ed impianti privati utilizzando acque derivanti dal sottosuolo, da sorgenti, da cisterne, ecc., comunque tale collegamento possa essere eseguito ed anche se provvisto di dispositivi di sicurezza;

c) chi intenda ulteriormente sollevare con mezzi meccanici acqua del pubblico acquedotto, dovrà presentare preventiva domanda all'Autorità comunale, uniformandosi comunque alla prescrizione di interporre un serbatoio di raccolta di sufficiente capacità ed igienicamente protetto fra la tubazione di presa dall'acquedotto cittadino ed il proprio impianto di sollevamento;

d) alla domanda presentata dall'interessato in conformità del disposto delle precedenti lettere a) e b), il Comune, eseguiti gli opportuni accertamenti, rilascerà regolare autorizzazione, riservandosi peraltro, il diritto di eseguire, in ogni tempo, visite di controllo ed anche di revocare l'autorizzazione stessa, per giustificati motivi di tutela igienica.

#### ART. 134. - Pozzi.

I pozzi per uso domestico nelle zone del Comune nelle quali non giunge il pubblico acquedotto, devono avere acqua dichiarata potabile dall'Ufficio municipale di Igiene.

Detti pozzi devono essere:

a) ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, a distanza non inferiore a 30 metri dalle stalle, letamai, concimaie, depositi di immondizia e da qualunque altra causa di inquinamento, circondati da una pedana di

protezione in cemento per un raggio di almeno due metri, con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

b) i pozzi tubolari saranno provvisti di idonea zona di protezione le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio municipale di Igiene in base alle circostanze locali, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda o delle falde cui attingono;

c) anche questi pozzi saranno circondati da un'idonea pedana di protezione in cemento.

La sommità dei pozzi sarà opportunamente protetta dagli inquinamenti esterni, devono essere messe in atto opportune opere e misure intese ad evitare che le pompe in qualsiasi modo favoriscano la contaminazione delle acque del pozzo.

Per evitare l'impoverimento delle falde acquifere, i pozzi ad acqua saliente devono essere sistemati in modo da elevare il livello piezometrico fino ad impedire la dispersione dell'acqua applicando, inoltre, ad altezza utile un idoneo rubinetto.

I pozzi stessi, se la falda idrica è troppo superficiale, devono essere approfonditi ed al fondo di essi dovrà essere costituito un filtro in ghiaia e sabbia.

Quando le condizioni della falda freatica ne consentono l'impiego, quando, cioè, la falda sotterranea da cui si attinge l'acqua non è troppo povera, è raccomandabile la costruzione di pozzi tubolari, anche per questi però è necessario provvedere ad una zona di protezione le cui dimensioni saranno stabilite in base alle circostanze locali e soprattutto alla natura e stratigrafia del terreno e dalla profondità della falda idrica.

Se non sia stata accertata e dichiarata dall'Ufficio municipale di Igiene la potabilità dell'acqua di un pozzo, è vietato usare di essa per l'alimentazione, per la lavatura degli ortaggi, per la preparazione di sostanze alimentari e di bevande, nonché per la lavatura dei recipienti destinati a contenere dette sostanze o bevande.

#### ART. 135. - Chiusura dei pozzi.

Quando l'Ufficio comunale di Igiene abbia dichiarato non potabile l'acqua di un pozzo, il proprietario deve eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per renderla potabile o per dotare la casa di acqua potabile con altri mezzi.

Qualora però esso si rifiuti, l'Autorità comunale ordinerà la chiusura del pozzo mediante interrimento a spese del proprietario.

ART. 136. - *Cisterne.*

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile assicurare in altra maniera la provvista di acqua.

Esse devono essere costruite in modo da fornire acqua potabile.

Perciò la costruzione deve essere autorizzata con le modalità di costruzione stabilite dall'art. 116 e l'acqua deve essere riconosciuta potabile dall'Ufficio di Igiene.

Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto ove l'acqua possa depurarsi per decantazione o per filtrazione; dovranno essere costruite in modo da potersi facilmente pulire e lavare ed essere munite di speciale dispositivo che consenta alla prima acqua piovana l'uscita dalle cisterne stesse.

Tanto le cisterne quanto i pozzetti dovranno aerearsi per mezzo di opportune aperture sboccanti a sufficiente altezza da terra.

Il materiale adoperato per la costruzione delle cisterne dovrà essere impermeabile.

ART. 137. - *Fontanelle.*

Le pubbliche fontanelle dovranno essere in ogni caso alimentate con acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio di Igiene, circondate da una zona di protezione con platee impermeabili provviste di idoneo condotto per la raccolta delle acque di supero.

Sarà assolutamente proibito procedere nei pressi delle fontanelle, alla lavatura di panni, verdure, utensili, o qualsiasi altra cosa.

CAPO XI: **Stalle e rimesse in città -  
Allevamenti, depositi e vendita di animali.**ART. 138. - *Permessi per stalle.*

Per costruire una stalla o per rimetterne in uso una già abbandonata nel territorio comunale non compreso entro i confini di cui al successivo art. 139, si deve richiederne l'autorizzazione al Sindaco, che, dietro parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale, per le rispettive specifiche competenze, può negarla o concederla con le prescrizioni che si rendano necessarie caso per caso.

ART. 139. - *Località in cui è vietata la costruzione di stalle.*

Non è permessa l'apertura e la riattivazione di stalle di qualsiasi tipo entro l'agglomerato urbano.

Per agglomerato urbano s'intendono le zone comprese entro i limiti delle zone residenziali del p. r. g., con facoltà di mantenere le stalle di sosta in predette zone finché non avanzi l'urbanizzazione e sempre su parere degli uffici urbanistici e sanitari del Comune.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà essere accordata, per stalle situate all'esterno di detto limite, solamente quando sia accertato che l'esercizio di esse non pregiudica la salubrità delle abitazioni vicine.

ART. 140. - *Condizioni delle scuderie e delle stalle.*

Le scuderie e le stalle devono normalmente essere isolate dalle abitazioni.

Quelle annesse alle case non devono mai avere comunicazione diretta con gli ambienti abitabili.

Le stalle debbono avere un'altezza non inferiore a m. 3,00 e una cubatura di mc. 30 per ogni capo di bestiame; debbono essere coperte con volta o con altra copertura incombustibile e provviste di grandi finestre per la necessaria aereazione ed illuminazione, ed eventualmente di aereatori.

Si può consentire anche una minore cubatura quando gli ambienti siano adeguatamente dotati di finestre e canna di ventilazione.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale atto ad essere lavato e all'occorrenza disinfettato.

Le pareti devono essere rivestite di materiali impermeabili, fino ad un'altezza non minore di due metri.

Al disopra di tale altezza, le pareti devono essere intonacate a calce ed imbiancate e così pure per il soffitto.

I pavimenti devono essere sempre impermeabili, con gli scoli inclinati verso la fogna e raccordati alle pareti e queste fra loro.

I fognoli per l'immissione delle urine nelle fogne devono essere sempre costruiti con materiale impermeabile e muniti all'imbocco di chiusura idraulica.

Le stalle non devono servire per abitazione, specialmente di notte, alle persone, fatta eccezione per il custode, né per deposito di attrezzi o di altri oggetti non necessari al governo del bestiame.

Tanto le stalle quanto il bestiame devono essere tenuti in stato di massima pulizia.

È vietato tenere deposito di letame nelle stalle, onde non recare incomodo o molestia al vicinato.

L'area scoperta di soggiorno degli animali, dovrà esser cintata.

ART. 141. - *Letamai.*

Ogni stalla deve essere dotata di letamaio.

I letamai debbono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla ed essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili e con pozzetto o botticella a tenuta per i liquidi.

Debbono essere provvisti di tubo esalatore con un diametro interno non inferiore a cm. 20 ed essere posti a distanza non inferiore ai metri 50 dai pozzi o depositi di acqua potabile, acquedotto, ecc.

Le chiusure, tanto del letamaio che della botticella, devono essere metalliche e posate su orlo perimetrale, in muratura, sporgente dal suolo.

Non è permesso che i letamai, a mezzo di porte, finestre o di altre aperture qualsiasi, siano in diretta comunicazione con strade, piazze od altri spazi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio o con proprietà altrui.

ART. 142. - *Vuotatura dei letamai.*

La vuotatura dei letamai o dei pozzetti per le urine ed il trasporto del contenuto dei medesimi deve farsi osservando le disposizioni dell'articolo 37.

Dovendosi procedere a detta vuotatura in stalle situate nelle vie e piazze comprese nel perimetro indicato nell'art. 139 e dovendo percorrere necessariamente le medesime, il carico ed il trasporto devono effettuarsi nelle ore stabilite nell'art. 37.

ART. 143. - *Allevamento di bovini, suini ed ovini.*

Non è permesso allevare o tenere bovini, suini od ovini se non negli edifici colonici in aperta campagna.

Tuttavia il Sindaco può concedere il permesso di tenere anche in località abitate, ma sempre, però, oltre il perimetro indicato all'art. 139 e con le facoltà in esso stabilite un numero limitato e stabilito di bovini da lavoro, capre, pecore, vacche ed asine lattifere e di animali destinati alla produzione di vaccini e sieri curativi, quando a giudizio dell'Ufficio di Igiene le stalle siano nelle condizioni igieniche volute dal presente regolamento e dal regolamento veterinario e non ne derivi molestia al vicinato.

ART. 144. - *Depositi di pollame vivo ed altri piccoli animali.*

I depositi di pollame vivo ed altri piccoli animali a scopo di industria e di commercio e gli allevamenti domestici di polli, piccioni, conigli ecc., annessi alle case di abitazione, devono essere autorizzati dal Comune, dietro domanda scritta dell'interessato e su parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale per le rispettive competenze, saranno prescritti di volta in volta i mezzi necessari ai fini del trattamento contro le mosche.

I depositi e gli allevamenti di animali vivi dovranno sempre rispondere ai seguenti requisiti:

a) le pareti dei pollai e delle colombaie debbono essere levigate con gli spigoli arrotondati, il pavimento impermeabile suscettibile di lavaggio e coperto di uno spesso strato di sabbia che dovrà essere periodicamente rinnovata, i posatori ed i nidi sospesi e separati dai muri a mezzo di isolatori atti ad impedire la circolazione dei parassiti;

b) le conigliere debbono essere provviste di sottofondo di zinco, lamiera o cemento a piano inclinato verso una doccia la quale condurrà le orine ad un tubo di scarico. La conigliera sarà giornalmente pulita, ed il sottofondo lavato in modo da impedire che si formino esalazioni moleste;

c) gli ambienti debbono essere provvisti di ampia apertura comunicante con l'esterno.

Restano comunque vietati i depositi suddetti a qualunque titolo e gli allevamenti domestici nell'interno del perimetro segnato dall'art. 139, ferma restando la facoltà prevista dal citato articolo.

ART. 145. - *Divieto di tenere stalle nell'aggregato urbano.*

È fatto assoluto divieto di tenere in esercizio stalle, anche private, di cavalli, scuderie e letamai nell'aggregato urbano, fatta eccezione per le stalle e scuderie dei corpi armati.

ART. 146. - *Depositi di esercizi di vendita di animali.*

È vietato tenere nell'abitato depositi di esercizi di vendita di carni, conigli, cavie, polli, uccelli, ed altri animali anche non destinati all'alimentazione, senza permesso del Sindaco, il quale può concederlo dopo che l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario comunale, nel campo delle rispettive competenze, abbiano riferito che tali esercizi o industrie o depositi possano funzionare nelle condizioni volute dall'igiene e senza recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine, sotto l'osservanza di quanto disposto dalle

norme in materia dettate dal Regolamento veterinario comunale (Capo XXII - Pollame, conigli e selvaggina).

È vietato tenere nelle abitazioni cani, gatti, ed altri animali domestici che rechino notevole disturbo al vicinato.

Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, può ordinare in qualsiasi momento ai proprietari di detti animali l'allontanamento di questi.

È vietato altresì di tenere allevamenti di api presso le abitazioni, nella zona urbana e nei centri di popolazione agglomerata.

**ART. 147. - Pulizia di animali e veicoli.**

È vietato eseguire la pulizia degli animali e loro attrezzi e dei veicoli sul suolo pubblico e nei cortili prospicienti a locali di abitazione permanente.

**ART. 148. - Rimesse.**

Le rimesse che non servono soltanto a semplice deposito di vetture e veicoli, ma anche alla pulizia di questi, devono essere provviste di pavimenti impermeabili, di zoccoli ugualmente impermeabili e facilmente lavabili alti almeno m. 2 e di scoli per le acque di lavaggio, muniti di sifone a chiusura idraulica.

**CAPO XII: Case coloniche e loro annessi.**

**ART. 149. - Norme comuni per le altre abitazioni.**

Le case coloniche, in quanto non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione.

**ART. 150. - Ambienti.**

A qualunque uso siano destinati gli ambienti abitati a piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di almeno cm. 20 a quello del terreno circostante.

In mancanza di sotterranei o di vespai di un'altezza di almeno cm. 40, i pavimenti debbono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia ecc., dello spessore di almeno cm. 40 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità.

Le camere di abitazione debbono avere un'altezza minima di m. 2,70 ed una superficie non inferiore a mq. 9.

Le finestre devono essere ampie e della superficie minima di 1/8 di quella del pavimento.

I locali di abitazione devono essere pavimentati come prescritto dall'art. 105.

Le camere di abitazione poste sotto il tetto, devono essere sempre provviste di controffitto con strato di aria interposto di almeno cm. 15 o protette con altri mezzi riconosciuti tecnicamente idonei con un coefficiente di conducibilità ( $\lambda$ ), non superiore a 0,10 K/cal./mq. h. C° a + 20° C, per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche. Sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno a 1/12 della superficie del pavimento. L'altezza media utile è di ml. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a ml. 2,10.

Tutti i vani di finestre devono essere provvisti di telai a vetro.

Tutti gli ambienti devono essere internamente intonacati e imbiancati.

**ART. 151. - Latrine (stanze da bagno).**

Il numero delle latrine, stanze da bagno nelle case coloniche deve corrispondere a quello delle famiglie che vi abitano.

Le latrine devono avere il pavimento fatto di materiale impermeabile e devono essere:

- a) poste in luogo conveniente;
- b) ampie e comunicanti direttamente con l'esterno mediante finestre atte a mantenere una sufficiente ventilazione, o dotate di impianto di aspirazione meccanica;
- c) dotate dei sequenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Le condutture e i fognoli devono essere in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che nei pozzi neri i quali debbono soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento.

**ART. 152. - Acqua potabile.**

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio municipale di Igiene.

Ove possibile, l'approvvigionamento idrico sarà fatto mediante allacciamento alla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale.

In caso contrario, con uno degli altri sistemi ammessi dal presente regolamento.

ART. 153. - *Acquai.*

Tutte le case coloniche debbono essere provviste di acquai conformi alle prescrizioni dell'art. 117 del presente regolamento.

Le tubazioni degli acquai ed eventualmente dei bagni debbono sfociare in apposito serbatoio costruito con le norme stabilite per i pozzi neri.

È consentito lo scarico degli acquai e dei bagni all'aperto nei campi, purché le acque siano condotte mediante manufatto impermeabile fino al punto di sbocco il quale deve distare almeno m. 25 dal pozzo e dai serbatoi di acqua potabile.

ART. 154. - *Scolo delle acque.*

I cortili, le aie, gli orti, ecc. annessi alle case rurali, debbono avere scolo delle acque sufficiente per evitare impaludamenti.

ART. 155. - *Stalle.*

Le stalle da costruirsi debbono essere indipendenti dalla casa colonica.

Quando ciò non sia possibile, le stalle non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione.

Devono sempre avere un'altezza media non inferiore a m. 3,00 e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 30 per ciascun capo di bestiame di grossa taglia.

Devono, inoltre, essere provviste di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria e eventualmente aereatori.

I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili.

Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita botticella collocata fuori della stalla.

È assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericcio usato.

ART. 156. - *Concimaie.*

Tutte le stalle devono essere provviste di letamaio.

Queste devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nelle stalle in modo da permettere l'accoglimento della quantità

di letame prodotto in 4 mesi, i letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili, le platee di ammassamento del letame devono rispondere agli stessi requisiti dei letamai ed essere dotate di muretti perimetrali e di cunette di scolo, che conducono i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

ART. 157. - *Distanze delle concimaie, pozzi neri, ecc.*

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per l'urina e, in genere, tutti i depositi di materie di rifiuto, devono essere posti lontano dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile, non meno di m. 30.

Tra le concimaie e le case di abitazione e i dormitori e le strade in genere dovrà tenersi una distanza non inferiore a m. 20.

I mucchi di letame, immondizie ed altri concimi limitati ai bisogni del podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di m. 25 da qualsiasi abitazione, pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e strade.

ART. 158. - *Porcili.*

I porcili di nuova costruzione o accessori delle case coloniche di nuova costruzione non possono essere costruiti se non in muratura e a una distanza minima di m. 15 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere apertura sufficiente al rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimenti ben connessi, di materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inoltre inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito con le pareti ad angoli arrotondati.

Il pozzetto deve costruirsi con tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

ART. 159. - *Pollai.*

I pollai debbono essere possibilmente distaccati dalla casa, e, comunque, non essere mai in comunicazione diretta con i locali di abitazione e debbono, in ogni caso, essere aereati e tenuti puliti.

ART. 160. - *Abbeveratoi.*

Gli abbeveratoi debbono essere posti a giusta distanza dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e costruiti con materiale di facile lavatura.



Ove sia possibile, gli abbeveratoi si devono alimentare con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua per l'uso domestico.

#### ART. 161. - Vasche per il bucato e lavatura degli ortaggi.

Le vasche destinate alla lavatura del bucato debbono essere a sufficiente distanza dai pozzi e dalle cisterne dell'acqua potabile e alimentate con questa.

Devono, inoltre, essere circondate da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque sporche in condotti di materiale impermeabile fino alla distanza minima di m. 30 dai pozzi.

Ogni podere o casa rurale in cui si eserciti l'industria degli ortaggi, deve essere provvisto di apposita vasca costruita regolarmente in muratura e alimentata di acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi.

#### ART. 162. - Manutenzione delle case coloniche.

Spetta al proprietario delle case coloniche, abitate da persone addette alla coltivazione di fondi di sua proprietà, mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità prescritte nel presente regolamento, o in difetto, apportarvi le opportune riparazioni e modifiche.

In caso contrario, il Sindaco, fatti compiere gli accertamenti dall'Ufficiale sanitario, ne riferisce al Prefetto e, avuta da questi la perizia dei lavori occorrenti, la comunica al proprietario della casa, fissandogli un termine per la esecuzione dei lavori.

Qualora i lavori non siano eseguiti o ritardati, il Sindaco provvede di ufficio, in conformità dell'art. 153 della legge comunale e provinciale T. U. 1315 e dell'art. 222 e 223 del T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Nello stesso modo si provvede qualora i proprietari di fondi coltivati da operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune, non procurino agli operai stessi ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie.

### CAPO XIII: Stabilimenti industriali.

#### ART. 163. - Igiene del lavoro.

In materia di igiene del lavoro si applicano le norme di cui al D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché quelle delle altre leggi speciali.

Le stesse norme si applicano anche alle aziende, istituti, ecc. indicati nell'art. 1 del predetto D. P. R. n. 303 del 1956, nonché alle botteghe, portinerie ed in genere a tutti i locali di lavoro e agli ambienti nei quali si trattengono per più ore del giorno, una o più persone, per svolgervi attività lavorativa.

#### ART. 164. - Attivazione dei laboratori e degli stabilimenti industriali.

Chiunque intenda attivare o rilevare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve richiedere, oltre alle speciali autorizzazioni di competenza di altri enti, il permesso del Sindaco, che sarà rilasciato su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario e dell'Ufficio di Polizia urbana.

Si considerano inoltre stabilimenti industriali e laboratori in genere tutti i locali dove stanno a lavorare una o più persone fuori della loro abitazione tanto se il lavoro è semplicemente manuale quanto se è sussidiato da macchine.

Vengono considerati alla stessa stregua i cantieri edili, i laboratori tecnici, scientifici, i depositi di materie prime e prodotti industriali, i magazzini commerciali ed analoghi.

#### ART. 165. - Locali in cui si spandono liquidi.

Il pavimento dei locali nei quali si spandono liquidi deve essere percorso da canalette di scolo impermeabili con la pendenza necessaria per il deflusso dei liquidi.

Tali canalette devono scaricarsi nelle fogne, provviste sempre di sifone a chiusura idraulica e di graticolato quando le acque trasportino molti elementi in sospensione di volume tale da otturare o in qualsiasi altro modo danneggiare le condutture.

#### ART. 166. - Stabilimenti con emanazioni sgradevoli.

Nei locali in cui si trovano materie prime o prodotti lavorati che danno cattivo odore e nei quali si effettuano operazioni capaci di svolgere emanazioni sgradevoli, le parti di legno devono essere munite di rivestimento impermeabile.

Se per lo sviluppo di vapori sgradevoli o molesti al vicinato, si debbono tenere chiuse le finestre dei locali ove lavorano operai, l'industriale deve

provvedere in maniera appropriata alla ventilazione di essi, adottando le opportune misure per provocare lo smaltimento delle emanazioni sgradevoli.

Qualora tali emanazioni arrechino troppo disturbo al vicinato, il loro smaltimento deve essere fatto solo dopo denaturazione dei prodotti volatili che si sviluppano dalle materie prime e dai prodotti lavorati.

*ART. 167. - Provvedimenti contro la diffusione del fumo e di emanazioni moleste.*

Tutti gli stabilimenti, oltre ad essere forniti di mezzi necessari per impedire la diffusione, nei locali di lavoro, del fumo, della fuliggine, dei pulviscoli e dei prodotti gassosi irritanti, o comunque nocivi o molesti, devono provvedere che questi non disturbino e danneggino il vicinato e perciò le fabbriche ed i laboratori (compresi i panifici ed i pastifici) dovranno essere fornite di camino, di conveniente altezza, posto ad adeguata distanza dalle proprietà limitrofe, per mezzo del quale i prodotti della combustione siano facilmente diluiti e dispersi nell'aria.

L'altezza dei camini non potrà essere inferiore al colmo del tetto dei fabbricati circostanti, entro un raggio di m. 6.

Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, potrà prescrivere l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione e proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possono essere causa di insalubrità o molestia.

Il fumo emesso dai camini deve essere di densità inferiore al numero 2 della scala dell'apparecchio rivelatore tipo Ringelman.

È tollerata l'emissione di fumo di densità pari a quella di cui al numero 2 della scala dell'apparecchio di Ringelman durante la carica o la pulizia del focolare per non oltre 10 minuti o per un insieme di emissione di durata complessiva non superiore a 10 minuti in un'ora.

L'emissione di fumo di maggiore densità, ma non superiore a quella di cui al numero 3 della scala indicata, è tollerata per 5 minuti consecutivi o per 5 minuti complessivi in un'ora.

I focolari e gli impianti produttori di fumo dovranno:

- a) essere alloggiati in locali abbondantemente aereati per le necessità della combustione;
- b) essere di potenzialità adeguata alla produzione di calore richiesto;
- c) essere muniti di dispositivi idonei alla combustione completa del combustibile impiegato;
- d) essere collegati a canne fumarie di adeguato tiraggio;
- e) essere condotti da personale idoneo.

Quando un focolare sia condotto in modo non regolare e dia luogo alla produzione continuativa di fumo di densità superiore al limite stabilito, l'Autorità comunale interverrà per mezzo dei suoi agenti.

Le infrazioni constatate comporteranno per la prima volta una diffida al proprietario o conduttore dell'impianto; successivamente si darà luogo al procedimento contravvenzionale, a norma di legge.

Nel caso di recidiva o di particolare gravità, sarà disposto lo spegnimento del focolare o dell'impianto conduttore del fumo.

Quando risulti che il cattivo funzionamento dell'impianto dipenda da sue deficienze strutturali, l'Autorità comunale potrà ingiungere di porvi riparo assegnando un termine per l'esecuzione.

In relazione alla gravità dell'inconveniente riscontrato, potrà essere vietata l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente fra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente.

A tale scopo il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, potrà prescrivere, a seconda dei casi, l'impiego di combustibile adatto o l'installazione di apparecchi destinati alla conservazione o neutralizzazione chimica o trasformazione pirogenica dei gas o alla separazione delle polveri per ridurre al minimo possibile la contaminazione dell'aria.

*ART. 168. - Lavorazione di materie grasse.*

Il pavimento dei locali dove si lavorano materie grasse o suscettibili con i loro cascami di imbrattarlo tenacemente, deve mantenersi costantemente coperto con segatura di legno o con altre sostanze capaci di trattenere il sudiciume.

*ART. 169. - Industrie con materiali putrescibili.*

In tutte le industrie in cui si impiega materia prima facilmente putrescibile o capace di sviluppare primitivamente o durante la sua trasformazione, odori ed emanazioni sgradevoli o nelle quali si usa praticare la disgregazione di materie e tessuti organici, specialmente animali, con metodi fondati su processi putrefatti o sopra reazioni chimiche capaci di svolgere emanazioni ripugnanti o comunque nocive, si devono conservare e lavorare tali materie ed eseguire tali operazioni nella parte più interna dello stabilimento ed alla distanza maggiore possibile dalle case e dalle strade circostanti.

Le suddette industrie devono essere, il più possibile, isolate dalle abitazioni.

Comunque devono essere poste a distanza non inferiore a m. 50 dalle pubbliche vie e devono essere recintate con muri di altezza non inferiore ai m. 3.

Le materie fermentescibili, o comunque capaci di svolgere emanazioni sgradevoli, non possono essere accumulate negli stabilimenti in quantità maggiore di quella compatibile col turno di lavorazione, di cui lo stabilimento risulta capace e devono conservarsi in appositi recipienti impermeabili, impedendo la putrefazione di esse e lo sviluppo di odori sgradevoli, mediante l'aggiunta di sostanze disinfettanti assorbenti, deodoranti e moschicidi.

Queste precauzioni devono prendersi, nel caso di sostanze che sviluppino emanazioni ripugnanti, anche durante la loro rimozione e il loro trasporto.

Quest'ultimo deve farsi in recipienti e carri adatti con coperchio a chiusura ermetica, che debbono essere lavati dopo ogni loro impiego, e, quando occorra, disinfettati.

#### ART. 170. - *Stabilimenti pericolosi.*

In tutti gli ambienti industriali soggetti a rischio di incendio o d'esplosione o comunque pericolosi debbono usarsi tutte le cautele necessarie per evitare danni agli operai e per assicurare l'incolumità del vicinato e devono osservarsi le norme apposite che disciplinano il commercio ed il deposito di materie che presentano il pericolo di scoppio e di incendio.

#### ART. 171. - *Interventi per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico.*

È vietato qualunque rumore che possa recare disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore di riposo notturno.

L'Ufficiale sanitario controllerà, che, ai fini della tutela del benessere pubblico, e salve le norme sulla tutela del lavoro, siano messi in atto tutti i mezzi possibili necessari per prevenire ed attenuare l'emissione del rumore.

È demandato al Sindaco il potere di emanare provvedimenti specifici per quanto riguarda l'esercizio di attività rumorose (art. 659 C. P., art. 66 T. U. Legge di P. S., artt. 216 e 217 T. U. delle LL. SS. e art. 109 R. D. 12 febbraio 1911, n. 297).

Agli effetti del disturbo il rumore è considerato un inquinante solo se esistono dei soggetti direttamente o potenzialmente disturbati.

Le immissioni sonore vanno rilevate nei tempi e nei luoghi in cui possono produrre disturbi.

La tollerabilità delle immissioni sonore va valutata assumendo come riferimento i limiti sonori ammissibili nella zona in cui esiste l'insediamento disturbato con l'intento di mantenere l'inquinamento acustico entro limiti tali da evitare turbativa della quiete delle popolazioni esposte. Tali livelli sono funzione esclusiva del tipo di rumore (continuo, impulsivo, sporadico), del periodo del giorno (diurno e notturno), del tipo di zona considerata (residenziale, mista, industriale).

Si considerano, in attesa di una normativa che disciplini tutta la materia dell'inquinamento acustico, come campi di applicazione del presente articolo:

- i disturbi attribuibili al rumore proveniente da sorgenti fisse o mobili di qualsiasi natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore proveniente dal traffico veicolare, per il quale valgono le normative del Codice della strada e l'art. 659 C. P.;

- i disturbi attribuibili al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato, fatta eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica, che restano comunque regolati dall'art. 659 C. P.

Si considera rumore disturbante, quel rumore che induce nell'ambiente disturbato un livello sonoro compreso tra  $L_{90}$  e  $L_{50}$  superiore di 5 dB (A) del livello sonoro compreso tra  $L_{90}$  e  $L_{50}$  presente nell'ambiente stesso in assenza del rumore disturbante nelle stesse condizioni.

Si intendono per  $L_{90}$  ed  $L_{50}$  i livelli sonori, prodotti anche dall'eventuale traffico che misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo sono superati rispettivamente del 90% e del 50% in un significativo periodo di osservazione.

Le modalità generali di misura del rumore, premesso che i rilievi devono essere eseguiti con fonometro di precisione, tarato mediante calibratore acustico all'inizio e al termine di ogni serie di rilievi sono eseguite come segue:

1) nel caso di rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:

a) negli spazi aperti collocando il microfono, provvisto di un dispositivo antivento, ad un'altezza non inferiore a m. 1,5 dal suolo e ad una distanza non inferiore a m. 1,5 da confini di proprietà;

b) negli ambienti chiusi, collocando il microfono nel vano di una finestra aperta sporgente oltre il perimetro dei muri interni di m. 1 ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 1,5.

2) nel caso di rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio, sede del locale disturbato, il microfono va collocato nella posizione in cui il locale viene maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alla funzione del locale stesso.

I criteri specifici di misura, per i diversi tipi di rumore, sono stabiliti come di seguito:

- *rumori continui di durata ripetitiva nel tempo*: la misurazione si effettua in costante di tempo di 1/2 secondo (Slow) e si determina:

- 1) il livello sonoro globale in dB (A);
- 2) i livelli sonori in dB nelle bande d'ottava di frequenze centrali comprese fra 31,5 e 8.000 Hz.

Nel caso che il livello sonoro misurato in una banda d'ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro in entrambe le bande ad essa adiacenti e che comunque la banda d'ottava considerata innalzi da sola la curva N di cui alle norme ISO 1996, si assume che il rumore in esame è caratterizzato ... aumenta il livello sonoro compreso fra  $L_{90}$  ed  $L_{50}$ , relativo all'ambiente disturbato, di 3 dB.

- *rumori impulsivi che si verificano con frequenza superiore a 1/5 di secondo*: si esegue la misurazione, come per i rumori continui, aumentando il livello sonoro compreso fra  $L_{90}$  ed  $L_{50}$  relativo all'ambiente disturbato di 3 dB;

- *rumori sporadici di durata limitata e che si verificano saltuariamente*: si verifica la sola misura in dB (A) con costante di tempo di 93 secondi (fast) ed è ammesso un  $L_{10}$  non superiore di 12 dB (A) rispetto all'  $L_{10}$  dell'ambiente considerato, essendo inattiva la sorgente individuata come causa specifica del disturbo stesso.  $L_{10}$  è il livello sonoro superato del 10% in un periodo significativo di osservazione. Ove si individuasse nel rumore disturbante sporadico la presenza di un tono puro, come specificato per i rumori continui, si aumenta l'  $L_{10}$  relativo all'ambiente disturbato di 3 dB. In ogni caso, nell'insediamento disturbato, l'  $L_{10}$  valore massimo di tetto, non può superare il valore di 80 dB (A) di giorno e di 60 dB (A) di notte.

#### ART. 172. - *Materie infettive.*

Nelle industrie nelle quali si lavorano materie prime capaci di trasmettere malattie infettive, si debbono sottoporre le materie stesse, appena giunte in fabbrica, ad opportuni trattamenti, senza danneggiarle.

Anche i residui debbono essere trattati con speciali cautele, al fine di impedire che essi diventino causa di inquinamento del sottosuolo.

Gli operai addetti alla lavorazione di tali materie devono portare una speciale sopravveste e lavarsi accuratamente con acqua e sapone e con soluzione disinfettante, prima di mangiare e di lasciare il lavoro.

I locali devono avere pareti e pavimenti impermeabili per poter essere spesso lavati e disinfettati ed i recipienti ed i carri destinati alla raccolta ed

al trasporto delle materie che possono trasmettere le infezioni, devono essere costruiti con materiali appropriati, con rivestimento idrofugo di lamiera di zinco, in modo da impedire qualsiasi dispersione del materiale contenuto.

#### ART. 173. - *Depositi di residui.*

I luoghi di deposito dei residui e cascami delle industrie, nonché gli scoli delle acque industriali, devono costruirsi opportunamente con materiale impermeabile, in modo da evitare qualsiasi inquinamento del sottosuolo.

Per quanto riguarda l'immissione dei residui nei corsi d'acqua, valgono i disposti degli artt. 26 e 27 del presente regolamento.

L'acqua di condensazione delle caldaie, delle macchine a vapore, ecc. viene immessa nei canali di scarico solo dopo essere stata convenientemente raffreddata.

#### ART. 174. - *Raccolta di stracci e di residui.*

Per esercitare l'attività di cenciaiuolo, raccoglitore di residui, rottami, oggetti usati ecc. deve richiedersi, oltre che il permesso dell'Autorità di P. S., l'autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

Coloro che esercitano dette attività debbono indossare una tuta-vestaglia che preservi gli abiti dal contatto del materiale e recante una placca col numero dell'autorizzazione del Sindaco.

Dovranno inoltre essere muniti di sacco impermeabile e lavabile, o di altro recipiente idoneo, per la raccolta dei materiali; l'eventuale veicolo dovrà essere dotato di cassa di raccolta chiudibile, che possa essere facilmente lavata e disinfettata.

È vietato il trasbordo degli stracci usati da un veicolo all'altro in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il trasporto degli stracci, della carta sudicia e di qualsiasi altro materiale derivante dalla cernita delle immondizie, deve essere effettuato esclusivamente con carri ben coperti, da sottoporsi ad accurata lavatura e disinfezione dopo l'uso.

Tutte le persone addette alla raccolta e alla cernita e manipolazione degli stracci, debbono essere munite di libretto sanitario nel quale saranno notate le visite mediche periodiche praticate a cura dell'Ufficiale sanitario.

#### ART. 175. - *Lavorazioni insalubri.*

Per quanto riguarda le lavorazioni insalubri di cui agli elenchi approvati con D. M. 12 luglio 1912 e successive modificazioni, si applicano le norme

contenute negli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 176. - *Sostanze tossiche.*

La conservazione, l'uso e la preparazione di sostanze tossiche insalubri od in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, deve essere fatta negli opifici in modo tale che essi non abbiano mai contatto alcuno con acque di pioggia e gli operai che lavorano o producono tali sostanze devono essere provvisti, a spese del proprietario, di tutti i mezzi di difesa personale contro i danni ed i pericoli che da essi provengono, (maschere, occhiali, calzature, guanti, ecc.).

Il Sindaco, dietro proposta dell'Ufficiale sanitario, determina quei provvedimenti, che in proposito, giudica del caso.

Le sostanze velenose, insalubri e pericolose da adoperarsi dagli operai vengono elencate in apposito foglio con le istruzioni per le cautele necessarie all'uso e devono conservarsi in apposito armadio od ambiente, la cui chiave deve essere custodita dal Direttore dello stabilimento o da chi per esso.

Nei laboratori nei quali si ha sviluppo di emanazioni tossiche, il pavimento, le pareti e tutte le suppellettili, debbono avere la superficie perfettamente liscia per poterne fare con sicurezza e facilità la ripulitura.

ARTT. 177-437.

*Omissis.*

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ**

ART. 438. - *Applicazione del regolamento.*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Con la sua adozione, il precedente regolamento comunale di igiene e sanità, ed ogni altra contraria disposizione comunale, riguardante l'igiene e la sanità pubblica, s'intendono abrogati.

ART. 439. - *Applicazione di altre leggi.*

Per quanto non è compreso nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e nelle altre leggi e regolamenti generali in vigore.

ART. 440. - *Penalità.*

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite, con la procedura di cui agli artt. da 106 a 110 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvata con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, con ammende sino a L. 8.000.

ART. 441. - *Provvedimenti d'urgenza.*

Oltre l'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, il Sindaco, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, può agire con provvedimenti d'ufficio a norma della legge comunale e provinciale (art. 153 T. U. del 1915 e art. 55 del T. U. del 1934).

ART. 442. - *Concessione di proroghe.*

È in facoltà del Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, di concedere proroghe non superiori però ad un anno, per determinati casi, la cui pratica applicazione del presente regolamento non possa effettuarsi.